Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari Anno 54° - Numero 32

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parti PRIMA e SECONDA Cagliari, lunedì 4 novembre 2002 Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

PREZZLE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - *a)* abbonamento (anno solare); Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) € 51,65, Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. – *b)* vendita a fascicoli separati: Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81. Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

AVVERTENZE — Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna si pubblica in Cagliari, ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonchè le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 24 DELLE NORME INTEGRATIVE DEL 16 MARZO 1956

Ricorso n. 78 depositato il 22 ottobre 2002

del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma

nei confronti

della Regione Sardegna

per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale (B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002).

La legge impugnata dà, in pratica, veste legislativa alla disciplina regolamentare che, sempre per la qualificazione delle imprese, la Regione aveva adottato con decreto del suo Presidente n. 1/L in data 9 marzo 2001, annullato dal TAR della Sardegna con sentenza n. 892/2002.

L'obiettivo della disciplina, emerso in sede di elaborazione della legge, è risultato quello di far sì che le imprese sarde non siano escluse dal mercato degli appalti che si svolgono nella Regione.

L'obiettivo è chiaramente anticoncorrenziale ed esso, anche se non dichiarato, sarebbe comunque stato desumibile dalla legge.

L'art. 1, nel definire l'Ambito di applicazione, dispone che i committenti ed ai concedenti, che vi sono indicati, "sono tenuti all'applicazione delle seguenti disposizioni per la validità dell'intero procedimento".

Detto in altre parole: i committenti ed i concedenti debbono richiedere ai partecipanti la qualificazione nelle forme previste dalla legge; in caso contrario, l'intero procedimento sarà invalido.

La qualificazione è attribuita da una apposita Commissione permanente (art. 3) il cui provvedimento positivo comporta l'iscrizione in un apposito casellario, definito come "Albo regionale degli appaltatori".

La Regione Sardegna ha, dunque, ritenuto di derogare alla disciplina nazionale per la qualificazione delle imprese, prevedendo un proprio procedimento che, sotto questo profilo, rende autonomo il mercato regionale dei lavori pubblici.

E', pertanto, evidente la deroga all'art. 8.2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che ha

previsto un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, attuato poi con il d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34.

La legge regionale nel suo complesso è illegittima sotto diversi punti di vista.

In primo luogo dal punto di vista dell'ordinamento comunitario il cui rispetto è imposto alla legislazione regionale dall'art. 117, primo comma, Cost.

L'art. 6 della Direttiva 93/37/CEE dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articolo 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione".

Per non violare la libertà di prestazione dei servizi (artt. 49-55 TUE) nell'art. 8 della legge n. 109/94 è disposto che, anche dopo l'entrata in vigore del sistema unico di qualificazione, le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea possono essere tenute solo a presentare le certificazioni conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Prevedendo un sistema di qualificazione di applicazione generale, senza eccezioni, che richiede, tra l'altro, la iscrizione alla Camera di Commercio (art. 9.1, lett. f), la legge impugnata è incorsa, pertanto, in una palese violazione della normativa comunitaria.

La legge è, peraltro, illegittima anche sotto un diverso punto di vista.

La piena potestà legislativa in materia di lavori pubblici, attribuita alla Regione Sardegna dall'art. 3 del suo Statuto, è oggi di tutte le Regioni.

Una volta che fosse ritenuta legittima la legge impugnata, la stessa conclusione andrebbe tratta a proposito di tutte le altre leggi che ciascuna Regione si dovesse dare in materia.

In mancanza di qualsiasi mezzo di coordinamento, si arriverebbe a quella che la giurisprudenza comunitaria, nel condannarla, ha chiamato la compartimentalizzazione del mercato. In altre parole, ogni Regione introdurrebbe una disciplina differenziata, come ha fatto la Sardegna, per creare alle imprese residenti una posizione concorrenziale più favorevole.

Non è una previsione teorica perché, se non fosse questo l'obiettivo reale della disciplina regionale differenziata, che si sta esaminando, non ci sarebbe stata alcuna ragione per derogare al sistema unico nazionale.

In questo modo, mentre un'impresa che opera all'interno di una singola Regione dovrebbe sottoporsi ad un solo procedimento di qualificazione, regolato con criteri di favore particolare, una seconda impresa che operasse su tutto il territorio nazionale si dovrebbe sottoporre a numerosi e diversi procedimenti, con questo risultato: che potrebbe essere qualificata in una Regione ed esclusa in un'altra, e, anche in caso di tutti esiti positivi, dovrebbe affrontare oneri economici e di tempo che la pongono in condizione di sfavore tenuto conto anche della necessità di provvedere alle Variazioni (art. 29) e con l'eventualità di essere sottoposta alla Revisione generale (art. 32), con tutti gli oneri conseguenti.

Questa compartimentalizzazione dei mercati è uno dei casi tipici di violazione dei principi della concorrenza, la cui tutela è assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett e) Cost.

In proposito anche il TAR della Sardegna non ha avuto perplessità. Nella sentenza richiamata si legge: "Non vi ha dubbio che la problematica relativa alla qualificazione delle imprese rientri nella materia della regolamentazione della concorrenza. Invero, le direttive comunitarie che, con precisione inusuale per tale fonte normativa, hanno regolato, nel dettaglio, i meccanismi d'aggiudicazione degli appalti pubblici, trovano la propria giustificazione nella necessità di evitare comportamenti discriminatori in uno dei settori d'attività economica di maggiore impatto, quale quello dei contratti delle pubbliche amministrazioni .....
Afferma in conclusione il Collegio che la regolamentazione dei sistemi di partecipazione alle gare ed aggiudicazione dei pubblici contratti attiene alla materia della tutela della concorrenza, che l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, nel nuovo testo, attribuisce allo Stato.... Conclude il Collegio affermando che l'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione impedisce alle regioni di dettare proprie norme di qualificazione delle imprese, aspiranti agli appalti che ricadono nel loro ambito di competenza".

Per queste ragioni

si conclude

perché sia dichiarata la illegittimità costituzione dell'intera legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002.

Glauco Nori
Avvocato dello Stato

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 18.

Modifica della legge regionale n. 20 del 2000 sulla Consulta delle elette.

Pag. 3561

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 19.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna).

Pag. 3562

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 20.

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili.

Pag. 3562

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 21.

Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.

Pag. 3563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 luglio 2002, n. 89.

L.R. 12 marzo 1976 n° 12. Modifica destinazione fondi assegnati dallo Stato per interventi in agricoltura.

Pag. 3568

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 ottobre 2002, n. 129.

Soppressa Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza Pia Fondazione "G. Manai", con sede in Bonorva.

Pag. 3568

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 1100/P.

Conferimento delle funzioni di direttore generale.

Pag. 3568

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 1101/P.

Conferimento delle funzioni di studio, ricerca e consulenza.

Pag. 3568

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 24 settembre 2002, n. 1093.

Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura. Esecutività delibera Consiglio Amministrazione n. 45 del 10.7.2002 recante: "Dotazione organica dirigenza".

Pag. 3568

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 27 settembre 2002, n. 79.

Nomina Consiglio di Amministrazione IPAB Asilo Infantile "Marina e Stampace" - Cagliari.

Pag. 3569

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 18 luglio 2002, n. 23/76.

Assistenza domiciliare ai malati di A.I.D.S. e sindromi di A.I.D.S. correlate. Quantificazione e adeguamento della retta giornaliera a norma della legge 5.6.1990 n. 135 e successive norme di attuazione.

Pag. 3570

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 9 agosto 2002, n. 28/60.

Prezzario regionale relativo agli interventi nelle aziende agricole. Correzioni e integrazioni.

Pag. 3571

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 29 agosto 2002, n. 29/43.

L.R. 21.06.1950, n. 17. Contributi per manifestazioni culturali ed artistiche. Approvazione programma d'intervento 2002. Cap. 11326-00 Bilancio regionale 2002. € 423.522,00.

Pag. 3573

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 29 agosto 2002, n. 29/44.

L.R. 22.01.1990 n. 1, art. 60, comma 3° e successivi. Contributi ad enti o associazioni senza fini di lucro che svolgano esclusiva attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale. Approvazione programma d'intervento 2002. Cap. 11327-00 del Bilancio regionale 2002. € 783.415,00.

Pag. 3576

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 18 settembre 2002, n. 31/25.

Richiesta di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 36/39 del 02.08.1999 e del D.P.R. del 12.04.1996, così come modificato dal D.P.C.M. del 03.09.1999. Concessione mineraria denominata "Brebegargia", in Comune di Escalaplano, proposta dalla Compagnia Mineraria Ceramica S.r.l.

Pag. 3579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 30 settembre 2002, n. 33/28.

L.R. 24 dicembre 1998 n. 37, art. 18, comma 4° e successivi - L.R. 4/2000, art. 26 - L.R. 17/2000, art. 23. 2° Programma dei progetti speciali per l'occupazione relativo all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 31 ottobre 2000. Approvazione rimodulazioni progettuali.

Pag. 3579

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/114.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Volontari Protezione Civile "Guardie Zoofile Ecologiche" con sede in San Nicolò d'Arcidano.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/115.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Sa Vida" con sede in Milis.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/116.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Il Guado" con sede in Siliqua.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/117.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Libera Volontari Soccorso - A.LI.VO.S. Zerfaliu con sede in Zerfaliu.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/118.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Biblioteca Poggio dei Pini" con sede in Capoterra.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/119.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Onlus Marco ph:Insieme Per Un Sorriso con sede in Nuoro.

Pag. 3583

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO n. 1/121 del 9 ottobre 2002.

"Fondazione Maria Ausiliatrice - ONLUS", con sede in Sennori. Riconoscimento della personalità giuridica.

Pag. 3584

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 23 ottobre 2002, n. 40.

Bilancio della Regione per l'anno 2002. Variazione Stato di previsione della spesa.

Pag. 3584

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 settembre 2002 n. 1059/2002.

Bilancio regionale 2002 - Perenzione amministrativa - Prelevamento della somma di € 3.871,00 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.061 - Cap. 06285.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Pag. 3584

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 settembre 2002 n. 1060/2002.

Art. 3, comma 3 della L.R. 20 gennaio 2001, n. 3 - Accertamento al 31.12.2000 delle economie relative agli impegni assunti a tutto il 31.12.1995. Bilancio regionale 2002 - Prelevamento della somma complessiva di € 6.291,85 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.035 - Cap. 06011.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Pag. 3585

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 27 settembre 2002 n. 1123/2002.

Bilancio regionale 2002 - Perenzione amministrativa - Prelevamento della somma di € 107.963,08 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.035 - Cap. 06011.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Pag. 3585

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 2 ottobre 2002, n. 2299/IV.

Determinazione n. 457 del 10.03.2000. Autorizzazione per l'attività di utilizzo dei fanghi biologici provenienti da impianto di depurazione in agricoltura. Società Ecol. Gest. S.r.l. - Ploaghe. Modifica.

Pag. 3586

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 ottobre 2002, n. 2307/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto di un fabbricato di civile abitazione nel lotto C82 della lottizzazione "Costa Paradiso" nel Comune di Trinità d'Agultu.

Pag. 3586

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 ottobre 2002, n. 2308/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto per lavori di sistemazione della viabilità di collegamento alla zona archeologica "Ruinas" - Comune Arzana.

Pag. 3588

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 2313/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto per gli interventi di sistemazione idraulica del Rio San Teodoro in Comune di San Teodoro.

Pag. 3589

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 24 settembre 2002, n. 1211/D.

Acquisto di due unità immobiliari da destinare, previa ristrutturazione, ad uffici ed archivio dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Pag. 3591

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 347.

Strumento urbanistico Comune di Setzu.

Pag. 3591

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 348.

Strumento urbanistico Comune di Serrenti.

Pag. 3591

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 349.

Strumento urbanistico Comune di Milis.

Pag. 3592

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 350.

Strumento urbanistico Comune di Oristano.

Pag. 3592

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 351.

Strumento urbanistico Comune di Cabras.

Pag. 3592

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 352.

Strumento urbanistico Comune di Mamoiada.

Pag. 3593

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI ORISTANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 26/U.

Comune di Cabras: N.O. regionale art. 16, L. 765/67.

Pag. 3593

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI ORISTANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 27/U.

Comune di Fordongianus: ex art. 4, D.A. 2266/U-83.

Pag. 3593

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 40/UV-SS.

Comune di Ozieri: ex art. 16 Legge n° 765 del 6.8.1967.

Pag. 3593

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 363.

Strumento urbanistico Comune di Gairo.

Pag. 3593

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 364.

Strumento urbanistico Comune di San Teodoro.

Pag. 3594

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 365.

Strumento urbanistico Comune di Sassari.

Pag. 3594

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 366.

Strumento urbanistico Comune di Ozieri.

Pag. 3595

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 367.

Strumento urbanistico Comune di Alghero.

Pag. 3595

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 368.

Strumento urbanistico Comune di Bonarcado.

Pag. 3595

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 369.

Strumento urbanistico Comune di Carbonia.

Pag. 3595

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 370.

Strumento urbanistico Comune di Budoni.

Pag. 3596

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 1281/D.

Vendita a prezzo simbolico, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995 n. 35, al Comune di Tempio Pausania dell'immobile denominato "Caserma Fadda" ubicato nello stesso Comune, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 183 Mapp. 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 237 - 238 - 239 ed al N.C.T. Fg. 183 Mapp. 342.

Pag. 3596

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 1282/D.

Vendita ai sensi della L.R. 5.12.1995 n° 35 (Art. 3 Comma 3 Deliberazione della Giunta

Regionale del 15.04.1997 n. 14/28) al Comune di San Gavino Monreale del terreno ubicato nello stesso Comune, distinto al N.C.T. al Fg. 57 particelle 1579 1580 1581 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 della superficie di Mq. 1633 e parte del terreno distinto alle particelle 1578 e 1584 della superficie di Mq. 180.

Pag. 3596

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 8 ottobre 2002, n. 41/UV-SS.

Comune di Bonorva: art. 4 D.A. 20.12.1983 n. 2266/U.

Pag. 3597

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 18 settembre 2002, n. 1619.

Esecutività delibera della Giunta Regionale n. 23/63 del 18/07/2002 inerente «Progetto Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 - Asse 5: "Città" - Misura 5.2 - "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali». Approvazione criteri e bando di Gara.

Pag. 3597

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1711/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio ubicata in Ilbono (NU), Via Dettori n° 4.

Pag. 3610

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1849/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale Centro di Aggregazione Sociale comunale- Via L. Einaudi 22 - Norbello (OR).

Pag. 3611

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1850/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Ludoteca comunale, ubicata nel Comune di Norbello (OR) via L. Einaudi 22.

Pag. 3612

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1851/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio per Minori e Centro di Pronto Intervento, ubicata in Macomer (NU), Via Cottolengo.

Pag. 3612

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 11 ottobre 2002, n. 1949.

Iscrizione al Registro delle Istituzioni ed Organismi Privati (Art. 42 L.R. 4/88) della Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35.

Pag. 3613

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 18 settembre 2002, n. 723.

Bilancio regionale 2002 - Prelevamento della somma di euro 309.874,14 dal fondo speciale di cui al Cap. 08008-00 UPB S08.007 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap. 08089-00 UPB S08.035 dello stato di previsione della spesa del medesimo Assessorato. Comune di Aidomaggiore: "Ripristino collegamento viario fra il centro urbano e la S.S. 131 bis".

Pag. 3614

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 30 agosto 2002, n. 2466.

Perenzione amministrativa, bilancio regionale 2002, trasferimento della somma di € 216.911,90 dall'U.P.B. S 10.005 Cap. 10007 a favore dell'U.P.B. S 10.036 Cap. 10148-00.

Pag. 3615

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 30 settembre 2002, n. 1541/Tur.

Pro Loco di Pauli Arbarei - Iscrizione all'Albo Regionale.

Pag. 3615

PARTE SECONDA

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 25 settembre 2002, n. 320.

Approvazione progetto "esecutivo" dei lavori: "Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A."; Ente Attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature.

Pag. 3615

ORDINANZA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 30 settembre 2002, n. 323.

Attuazione Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002, art. 6.

Pag. 3620

ORDINANZA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 2 ottobre 2002, n. 324.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS - Nomina Commissario Straordinario.

Pag. 3638

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 4 ottobre 2002, n. 325.

Realizzazione intervento "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento". Ente Realizzatore: Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Nurra. Approvazione perizia di variante in diminuzione.

Pag. 3638

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 8 ottobre 2002, n. 326.

Attuazione ordinanza n. 296 del 19.06.2002. Realizzazione intervento: Collegamento dei pozzi Progemisa nel Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia". Ente attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Disciplina rapporto di affidamento.

Pag. 3640

SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 32 DEL 4 NOVEMBRE 2002 (32).

Deliberazione della Giunta 18 settembre 2002, n. 31/18 - D. P. C. M. 14.02.2001, n. 106: regolamento attuativo dell'art. 1, comma 9, della Legge 10.03.2000, n. 62. Piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, per l'anno scolastico 2001/2002. Approvazione dei criteri e modalità di erogazione.

Deliberazione della Giunta 18 settembre 2002, n. 31/19 - Articolo 27 della Legge 23.12.1998, n. 448. Piano regionale di riparto tra i Comuni della Sardegna dei finanziamenti per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2002/2003. Approvazione dei criteri e modalità di erogazione.

(Prezzo € 1,56)

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 18.

Modifica della legge regionale n. 20 del 2000 sulla Consulta delle elette.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 (Istituzione

della Consulta delle elette della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento della Consulta, che ne disciplina l'organizzazione interna e le regole di funzionamento, è approvato dal Consiglio regionale.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 19.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna).

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art 1

Ulteriore finanziamento
dei centri storici

1. E' autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa di euro 9.582.000 per le finalità di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni (UPB S04.068 - Cap. 04214). Tale integrazione è prioritariamente utilizzata per consentire il completamento degli interventi già programmati dagli enti locali, contenuti e approvati nella delibera della Giunta regionale n. 55/93 del 29 dicembre 2000.

In aumento

04 - ENTI LOCALI

UPB S04.068

Politiche per le aree urbane

Cap. 04214 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico

2002 euro 9.582.000
2003 euro ————
2004 euro ————

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.039

2002 euro 3.752.000
2003 euro ————
2004 euro ————

UPB S03.042

2002 euro 5.830.000
2003 euro ————
2004 euro ————

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 20.

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Fondo regionale per l'occupazione
dei diversamente abili

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro.

2. Per i fini di cui al comma 1, e in attesa di un'organica legge di settore, è istituito, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, di seguito denominato "Fondo", destinato al finanziamento di un programma regionale di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

3. A carico del Fondo sono concessi contributi per:

a) i soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e/o regionale presenti con proprie sedi operative in almeno la metà delle province della Sardegna, idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei diversamente abili;

b) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili di cui al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 68 del 1999 o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del diversamente abile;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. Presso l'Assessorato regionale del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale è istituito l'Albo regionale di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle modalità di tenuta, revisione e aggiornamento biennale dell'Albo e disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo secondo i criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo 18.

5. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 104 del 1992; può essere altresì utilizzata per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999.

6. Ai soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l'inserimento lavorativo sono riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso per il trasporto.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, sentito il Comitato di cui al comma 8, approva un programma annuale di interventi, contenente anche l'ammontare dei contributi per le diverse finalità, nonché i criteri e le modalità di gestione del Fondo e di verifica dei risultati.

8. E' istituito il Comitato regionale del Fondo che, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, esprime proposte in ordine alla destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo stesso, alle modalità di gestione e di verifica dei risultati.

9. Il Comitato regionale del Fondo è costituito da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) un componente individuato tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) due componenti designati dalle associazioni dei diversamente abili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

10. La designazione dei componenti di cui ai punti b) e c) del comma 9 è effettuata dall'Assessore del lavoro previa consultazione delle organizzazioni interessate.

11. Alla seduta del Comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il direttore del Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro o un suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

12. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 9 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

13. Il Comitato regionale del Fondo è nominato, su conforme deliberazione di Giunta proposta dall'Assessore del lavoro, con decreto del medesimo Assessore e dura in carica per l'intera legislatura.

14. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Servizio Lavoro dell'Assessorato del lavoro.

15. Il Comitato regionale del Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

16. Nel Fondo confluiscono le entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 68 del 1999, le entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'articolo 14, comma 3, della Legge n. 68 del 1999, i contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati e contributi della Regione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 516.000 per l'anno 2002, si fa fronte a' termini dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e fanno carico all'UPB S10.023 del bilancio della Regione per lo stesso anno. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si fa fronte con le risorse annualmente assegnate dallo Stato a' termini dell'articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con le risorse derivanti dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende e con quelle derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 21.

Disciplina del referendum sulle leggi statutarie.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'articolo 15, quarto e quinto comma, della Legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), come modificato dall'articolo 3 della Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 2

Pubblicazione della legge statutaria

1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato una legge ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, d'ora in avanti definita "legge statutaria", il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta o a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo "Testo di legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale", seguito dalla data della approvazione da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita la frase "approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale può chiedere che la legge sia sottoposta a referendum.

3. Nello stesso numero del Bollettino ufficiale della Regione è pubblicata, a cura del servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di elezioni, la determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti a seguito dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Contenuto della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla consultazione popolare, con la data della sua approvazione da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. La richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4

Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 2 non sia stata presentata richiesta di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

" Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".

Art. 5

Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta prevista dall'articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

Art. 6

Richiesta di referendum da parte degli elettori

1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma I del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori del-

la Regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall'articolo 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro il giorno successivo alla presentazione.

4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo I della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e dai consiglieri regionali della Sardegna.

6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

7. Il deposito presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge statutaria, vale come richiesta ai sensi dell'articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Art. 7

Verifica della richiesta di referendum

1. L'Ufficio regionale del referendum, di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, decide sulla legittimità della richiesta.

2. L'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme all'articolo 15 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

Art. 8

Promulgazione della legge
in caso di dichiarazione di illegittimità
della richiesta di referendum

1. Qualora l'Ufficio regionale del referendum dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, purché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio regionale del referendum, con decisione in data ...;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".

Art. 9

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio del referendum.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il

novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Art. 10

Quesito del referendum

1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale ... concernente ... approvato ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ...?".

Art. 11

Schede di votazione

1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le schede sono fornite dall'Amministrazione regionale.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 12

Promulgazione della legge
in caso di esito favorevole del referendum

1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale ha approvato;

Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

(Testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".

Art. 13

Pubblicazione dell'esito sfavorevole
del referendum

1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

Regime delle spese

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche, e fanno carico alla UPB S01.040 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Allo svolgimento del referendum si applicano gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 ottobre 2002

Pili

TABELLA A)

Referendum popolare per l'approvazione della legge regionale emanata ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna

(data)

Provincia di.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

TIMBRO

.....

TABELLA B)

Sì	[Quesito formulato ai sensi dell'articolo 10]	No

N. B. – Nelle schede da distribuire ai votanti la parola «Si», posta a sinistra, deve essere stampata in colore verde e la parola «No», posta a destra, deve essere stampata in colore rosso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 luglio 2002, n. 89.

L.R. 12 marzo 1976 n° 12. Modifica destinazione fondi assegnati dallo Stato per interventi in agricoltura.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977 n° 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la legge regionale 12 marzo 1976 n° 12, art. 2, che autorizza la Regione a modificare la destinazione dei fondi assegnati dallo Stato disponibili nel proprio bilancio, nell'ambito delle finalità generali per le quali sono stati conferiti;

Vista la legge regionale 22 aprile 2002 n° 8, concernente l'approvazione del bilancio annuale della regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004;

Rilevato che nel conto dei residui del capitolo 06162.00, U.P.B. 06.026, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura permane la disponibilità di € 10.437.534,42, assegnate dallo Stato per il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti per la provvista di capitali, contratti dalle aziende agricole danneggiate da calamità naturali;

Considerata la necessità di disporre di ulteriori risorse, per far fronte alle nuove richieste di indennizzo pervenute ai Servizi ripartimentali dell'agricoltura in seguito alla proroga del termine per la presentazione delle domande disposta dalla deliberazione della Giunta regionale n° 8/23 del 27 febbraio 2001;

Attesa pertanto la necessità di incrementare a tal fine la disponibilità sul capitolo 06166.00, U.P.B. 06.026, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura;

Vista la deliberazione n° 18/9 assunta in proposito dalla Giunta regionale nella seduta del 11 giugno 2002;

Decreta

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002, sono autorizzate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 06162.00/R

Assegnazione per pagamento interessi su prestiti L.R. 12.3.1976 n° 12

€ 2.840.512,95

In aumento

Cap. 06166.00/C

Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche, e per epizoozie e malattie vegetali. Art. 23, L.R. 11.3.1988 n° 11, L.R. 17.12.1999 n° 26, L.R: 5 settembre 2000 n° 18

€ 2.840.512,95

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 11 luglio 2002

Pili

ESTRATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 ottobre 2002, n. 129.

Soppressa Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza Pia Fondazione "G. Manai", con sede in Bonorva.

Il Presidente della Regione, con proprio Decreto n. 129 del 22 ottobre 2002, ha trasferito i beni mobili, immobili e le risorse finanziarie dell'IPAB Pia Fondazione "G. Manai" di Bonorva, al Comune di Bonorva. I beni immobili conservano l'originaria destinazione di servizio di assistenza sociale.

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 1100/P.

Conferimento delle funzioni di direttore generale.

Con effetto dalla data del provvedimento e per un quinquennio, alla Dott.ssa Marcella Marchioni, dirigente dell'Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio.

ESTRATTO DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 1 ottobre 2002, n. 1101/P.

Conferimento delle funzioni di studio, ricerca e consulenza.

Con effetto dalla data del provvedimento e per un quinquennio, alla Dott.ssa Angela Maria Ruiu, dirigente dell'Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 24 settembre 2002, n. 1093.

Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura. Esecutività delibera Consiglio Amministrazione n. 45 del 10.7.2002 recante: "Dotazione organica dirigenza".

L'Assessore dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 13.11.1998, n° 31 concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 24.02.1984 n. 12 recante "Approvazione modifiche ed integrazioni allo Statuto del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano";

Visto il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano e disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo ex L.R 31/98", approvato con Deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 62 del 23.10.2001, resa esecutiva con D.A. n. 2647/2001 del 2.11.2001;

Visto in particolare l'art. 13, comma 3, del suddetto regolamento il quale prevede che la dotazione organica dei dirigenti è approvata dal C.d.A. del Consorzio sulla base del numero dei servizi e delle posizioni dirigenziali di Staff costituite.

Vista la deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 44 del 10 luglio 2002, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/63 del 9.08.2002, con la quale si è provveduto alla ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevato che per effetto dell'organizzazione conseguente alla predetta Deliberazione risultano definite nel numero di 7 le posizioni dirigenziali e più in particolare, n. 1 Direzione Generale, n. 4 Direzioni di Servizio e n. 2 posizioni di Staff della Direzione Generale;

Vista la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 45 del 10.07.2002 avente ad oggetto "Dotazione organica dirigenza" la quale determina la dotazione organica dei dirigenti in n. 7 unità;

Vista la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 375 del 25.11.1998, resa esecutiva con D.A. 622/SI/98 del 27.11.1998, con la quale è stata determinata la dotazione organica dei dirigenti in n. 7 unità;

Considerato che la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 45 del 10.07.2002 rispetta i dati numerici, riferiti alla IX Q.F., emergenti dalla tabella relativa alla dotazione organica di cui alla deliberazione n. 375/98 del 25.11.1998;

Verificato che la suddetta Deliberazione n. 45 del 10.07.2002 è conforme alle disposizioni dettate in materia dalla L.R. 31/98;

Ritenuto di dover rendere esecutiva la Deliberazione del C.d.A. del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 45 del 10.07.2002 con la quale viene determinata la dotazione organica dei dirigenti in n. 7 unità;

Decreta

E' resa esecutiva, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro ed Oristano n. 45 del 10.07.2002 recante "Dotazione organica dirigenza" con la quale viene determinata la dotazione organica dei dirigenti in n. 7 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 24 settembre 2002

Contu

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 27 settembre 2002, n. 79.

Nomina Consiglio di Amministrazione IPAB Asilo Infantile "Marina e Stampace" - Cagliari.

L'Assessore dell'Igiene Sanità
e dell'Assistenza Sociale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 15 del DPR 480/75 che attribuisce alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Vista la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

Visto il R.D. 26 gennaio 1862 che erige in Ente Morale Asilo Infantile "Marina e Stampace" Cagliari;

Visto il R.D. 25 aprile 1907 che approva lo Statuto Organico dell'IPAB in oggetto;

Visto il DPCM 15/11/1996, che conferma il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

Verificato che, per effetto di quanto predetto, l'Istituzione in argomento è soggetta alla normativa che regolamenta le IPAB;

Constatato che il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto assessoriale n. 1568 del 28 maggio 1998, è scaduto per compiuto mandato;

Visto l'art. 13 dello Statuto, approvato col R.D. 25 aprile 1907, che regolamenta la composizione e durata del Consiglio di Amministrazione;

Viste le designazioni pervenute da parte del Comune di Cagliari e trovatele conformi alle disposizioni statutarie;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del predetto Consiglio;

Decreta

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Asilo Infantile "Marina e Stampace", avente sede legale nel comune di Cagliari, per il prossimo quadriennio, che fa data dal giorno del suo effettivo insediamento, risulta così composto:

- sig. Edmondo Filigheddu, Presidente;
- prof.ssa Maria Elena Sanna, consigliere;
- ing. Matteo Accardi, consigliere;
- ing. Maurizio Loddo. consigliere;
- ing. Marco Paglietti, consigliere;
- dott.ssa Emilia Pellecchia, consigliere.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURAS.

Cagliari, li 27 settembre 2002

Oppi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 18 luglio 2002, n. 23/76.

Assistenza domiciliare ai malati di A.I.D.S. e sindromi di A.I.D.S. correlate. Quantificazione e adeguamento della retta giornaliera a norma della legge 5.6.1990 n. 135 e successive norme di attuazione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale informa la Giunta che si rende necessario assicurare adeguata assistenza ai malati di A.I.D.S. nei periodi in cui possono essere dimessi dall'ospedale e assistiti al proprio domicilio;

Informa altresì:

- che il trattamento domiciliare di cui si è appena detto è teso ad assicurare una assistenza rispettosa della dignità e dei bisogni della persona. Esso consente, infatti, al paziente di sviluppare le proprie capacità relazionali nell'ambito della famiglia e costituisce, altresì, un importante aiuto di ordine materiale e psicologico per gli stessi familiari della persona malata; tale trattamento consente, inoltre, di limitare gli alti costi che derivano dalla lunga degenza ospedaliera;
- che la legge 5 giugno n. 135, recante il "Programma di interventi, urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S." prevede al comma 2 dell'art. 1 che il trattamento a domicilio per i malati di A.I.D.S. possa essere attuato anche mediante ricorso ad istituzioni di volontariato e/o associazioni di privato sociale;
- che nel Decreto del Ministero della Sanità del 13 settembre 1991 vengono proposti gli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra Aziende USL ed istituzioni del volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse al fine del trattamento a domicilio dei soggetti affetti da A.I.D.S. e patologie correlate;
- che il D.P.R. 14.9.1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio dei soggetti affetti da A.I.D.S. e patologie correlate", stabilisce una retta base di L. 80.000 giornaliere omnicomprensiva da adeguarsi annualmente al tasso programmato di inflazione, per l'assistenza al proprio domicilio dei soggetti malati di A.I.D.S..

L'Assessore, inoltre, sottolinea che:

- nelle more della emanazione a livello regionale delle disposizioni attuative della Legge 5.6.1990 n. 135, finalizzata a fornire gli opportuni indirizzi alle Aziende USL della Regione Sardegna a cui le medesime dovranno uniformarsi, le stesse sono state invitate a procedere secondo la soluzione organizzativa individuata più idonea per assicurare la continuità dell'assistenza domiciliare ai soggetti affetti da A.I.D.S. e patologie correlate;
- che l'Azienda USL n. 8 ha inviato, in data 11 aprile 2002, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale copia del bando di pubblica selezione deliberato dalla medesima per affidare l'assistenza in oggetto ad una ditta o organizzazione di volontariato o di privato sociale da convenzionare e che opererà secondo le modalità definite dall'apposito decreto ministeriale;
- considerato che all'art. 12 del bando in argomento viene definito l'impegno economico da liquidare alla ditta affidataria del servizio, facendo riferimento al D.P.R. 14.9.1991 che stabilisce, alla data del 1° gennaio 1992, in (L. 80.000) € 41,32 la retta base che per legge dovrà essere adeguata annualmente al tasso programmato di inflazione;
- che tale retta non ha fino ad oggi avuto, nella Regione Sardegna, alcun aumento né adeguamento al tasso programmato di inflazione per gli anni trascorsi;
- che nelle more della emanazione a livello regionale delle disposizioni attuative della legge 5.6.1990 n. 135 e in considerazione delle rette erogate nelle altre regioni italiane per il medesimo servizio, nel transitorio appare opportuno adeguare la retta di € 41,32 (L. 80.000) al tasso programmato di inflazione degli anni trascorsi e stabilire una retta massima giornaliera omnicomprensiva erogabile dalle Aziende USL di residenza per ogni utente affetto da A.I.D.S., assistito al proprio domicilio di € 53,53 (L. 103.647) a partire dall'anno 2002, così determinata:

ANNO	RETTA	T.P.I.	AUMENTO	TOTALE	TOTALE EURO
1992	80.000	4,5	3.600	83.600	43,18
1993	83.600	4,5	3.762	87.362	45,12
1994	87.362	3,5	3.057	90.419	46,07
1995	90.419	2,5	2.260	92.679	47,86
1996	92.679	3,5	2.316	94.995	49,06
1997	94.995	2,5	2.734	97.369	50,29
1998	97.369	1,8	1.752	99.121	51,19
1999	99.121	1,5	1.486	100.607	51,96
2000	100.607	1,5	1.509	102.116	52,74
2001	102.116	1,5	1.531	103.647	52,53
2002	103.647				53,53

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale competente in merito alla legittimità, la Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

Delibera

- di stabilire, nelle more della emanazione a livello regionale delle disposizioni attuative della legge 5.6.1990 n. 135, la retta giornaliera per il suddetto servizio in base al tasso programmato di inflazione del periodo preso in considerazione in premessa;
- di stabilire, sulla base di calcoli indicati in premessa, in € 53,53 (L. 103.647) la retta massima giornaliera omnicomprensiva, erogabile dalle Aziende USL di residenza per ogni utente affetto da A.I.D.S., assistito al proprio domicilio a partire dall'anno 2002;
- di stabilire che tale retta verrà adeguata ogni anno al tasso programmato di inflazione con specifica determinazione del Servizio di competenza;
- che ai relativi oneri si fa fronte con gli appositi fondi per l'assistenza domiciliare ai malati di A.I.D.S. del S.S.N. a destinazione vincolata attribuiti dallo Stato alla Regione Sardegna, nell'ambito delle assegnazioni relative agli interventi in materia di A.I.D.S.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale: Serra
Il Presidente: Pili

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 9 agosto 2002, n. 28/60.

Prezzario regionale relativo agli interventi nelle aziende agricole. Correzioni e integrazioni.

L'Assessore dell'Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 10/56 del 8.4.2002 con la quale è stato approvato l'aggiornamento e rimodulazione dei prezzari regionale riguardanti gli interventi di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura n°526 del 15.4.2002 con la quale è stata resa esecutiva la citata deliberazione;

Considerato che nella parte del prezzario relativa all'Apicoltura sono stati successivamente riscontrati alcuni errori materiali nella indicazione dei prezzi elementari e che pertanto e necessario apportare le necessarie correzioni;

Considerato inoltre che, ai fini dell'urgente applicazione dell'OCM vitivinicolo, è emersa la necessità di integrare il citato prezzario con alcune voci relative alle "Piantagioni arboree da frutto";

Visti gli allegati relativi alle correzioni ed alle integrazioni di cui alle premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Propone alla Giunta Regionale di approvare le correzioni ed integrazioni al prezzario regionale riguardante gli interventi nelle aziende agricole di cui agli allegati A) e B).

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore,

Delibera

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale: Duranti
Il Presidente: Pili

Allegato alla deliberazione n. 28/60 del 9.8.2002

ALLEGATO A)
Correzioni relative alle voci del settore "Apicoltura"

Codice tariffa	Descrizione	Un. Mis.	Prezzo Euro	Prezzo lire
ZA	APICOLTURA			
	Arnia in legno (tipo 1DB. o I.C. o D.B.) con fondo fisso completa di telaini			
ZA00101	a- per n 10 telaini	cad	€73,13	L. 141.600
ZA00102	b - per n 12 telaini	cad	€89,97	L. 174.200
	Arnia in legno (tipo I.D.B. o I.C. o D.B.) con fondo mobile completa di telaini			
ZA00201	a - per n 10 telaini	cad	€78,76	L. 152.500
ZA00202	b - per n 12 telaini	cad	€95,60	L. 185.100
	Arnia in legno (tipo LD.B. o I.C. o D.B.) per nomadismo a fondo fisso			
ZA00301	a- per n. 6 telaini	cad	€56,24	L. 108.900
ZA00302	b - per n.10 telaini	cad	€78,76	L. 152.500
ZA00303	c - per n.12 telaini	cad	€95,60	L. 185.100
	Arnia in legno (tipo 1DB. o LC. o D.B.) per nomadismo a fondo mobile antivarroa			
ZA00401	a - per n 6 telaini	cad	€61,87	L. 119.800
ZA00402	b - per n 10 telaini	cad	€84,39	L. 163.400
ZA00403	c - per n 12 telaini	cad	€101,23	L. 196.000
	Arniette in legno (tipo 1DB. o I.C. o D.B.)			
ZA00501	a - ridotte a sei telaini	cad	€39,35	L. 76.200
ZA00502	b - Arnietta da fecondazione per due famigliole con 3+3 telaini in legno	cad	€33,72	L. 65.300
ZA00503	c - Arnietta 5 favi portasciami	cad	€14,05	L. 27.200
ZA00504	d - Arnietta da fecondazione completa di portafavi e diaframma in polistirolo	cad	€12,40	L. 24.000
	Trasformazione da fondo fisso a fondo mobile di arnia da nomadismo (tipo 1DB. o I.C. o D.B.) compresa mano d'opera da liquidare a fattura.			
ZA00601	a - per n 10 telaini	cad	€36,57	L. 70.800
ZA00602	b - per n 12 telaini	cad	€44,98	L. 87.100

Le voci sopra indicate sostituiscono quelle del prezzario approvato con deliberazione n° 10/56 del 8.4.2002.

Allegato alla deliberazione n. 28/60 del 9.8.2002

ALLEGATO B)

Integrazione alle voci del settore "Piantagioni arboree da frutto"

Codice tariffa	Descrizione	Un. Mis.	Prezzo Euro	Prezzo lire
SS	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO			
SS01905	Aratura, cavatura ed estirpazione di un vigneto allevato ad alberello, compreso l'allontanamento del materiale, per rendere il terreno sgombro	ha	258,23 Euro	L. 500.000
SS01906	Smontaggio ed eliminazione delle strutture di sostegno e dell'orditura di vigneti allevati a spalliera o tendone, lavorazione del terreno ed estirpazione dei ceppi, compreso l'allontanamento di tutto il materiale di risulta, per rendere il terreno sgombro	ha	774,69 Euro	L. 1.500.000

Le voci indicate costituiscono un'integrazione del prezzario approvato con deliberazione n° 10/56 del 8.4.2002.

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 29 agosto 2002, n. 29/43.

L.R. 21.06.1950, n. 17. Contributi per manifestazioni culturali ed artistiche. Approvazione programma d'intervento 2002. Cap. 11326-00 Bilancio regionale 2002. € 423.522,00.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che sul Capitolo 11326-00 del Bilancio regionale 2002 è stanziata una disponibilità di € 516.000,00 e che da questo capitolo, con Decreto Assessoriale di variazione compensativa all'interno della medesima UPB S 11.069, sarà stornata la somma di € 92.478,00 sul capitolo 11335 -00 che prevede contributi per manifestazioni di pubblico spettacolo, culturali ed artistiche organizzate da Enti locali; pertanto sul capitolo 11326-00 residua una disponibilità finanziaria di € 423.522,00

Omissis

L'Assessore riferisce che per l'impegno di tale somma è stato predisposto un programma d'intervento sulla base delle istanze pervenute entro la data del 31.1.2002, come stabilito dall'art. 48 della L.R. 20.04.1993 n. 17 (legge finanziaria regionale) e secondo i criteri di attribuzione dei contributi, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 52/81 del 23.12.1997, pubblicata sul BURAS n. 19 del 23.6.1998, per un importo complessivo di € 423.522,00.

I progetti di manifestazioni culturali presentati nel corrente anno sono stati n. 139 di cui n. 66 accolti in quanto rispondenti ai suindicati criteri di attribuzione dei contributi, e tra questi 64 proposti da organismi privati, 1 dall'Università degli Studi di Cagliari e 1 dal Comune di Sassari, non inserito nel programma di spesa a favore dei comuni capoluoghi di provincia (cap. 11334-00) in quanto proponente un'iniziativa a carattere culturale; n. 73 progetti non sono stati ritenuti conformi ai criteri per le motivazioni riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione (allegato B).

L'Assessore richiama, a tale proposito, l'attenzione della Giunta sul fatto che lo stanziamento previsto sul capitolo di competenza si è rivelato del tutto inadeguato in relazione al numero di istanze pervenute e che è stato necessario individuare obiettivi di programmazione e opportuni criteri di spesa che consentano una ripartizione delle risorse quanto più possibile efficace, sia in termini di promozione culturale che di economia della spesa pubblica.

Si è ritenuto, pertanto, di non dover accogliere in questo programma le istanze trasmesse dall'Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione per competenza, quelle inoltrate dalle Associazioni Pro Loco in quanto già assistite da specifica norma dell'Assessorato del Turismo, né quelle inoltrate da organismi privati già inseriti nei programmi di spesa dei capitoli compresi nella medesima UPB S 11.069, afferente al Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali.

Per quanto concerne la tipologia degli interventi sono state ammesse a contributo le seguenti manifestazioni culturali:

a) convegni - congressi - conferenze - seminari purché non rivestano un interesse strettamente scientifico, specialistico o corsuale;
b) mostre non aventi carattere stabile assimilabile a servizio museale permanente;

c) concorsi e premi a carattere culturale e artistico;

d) cineforum e rassegne cinematografiche in cui siano previsti incontri-dibattito;

e) altre manifestazioni, anche complesse purché omogenee e comunque riconducibili alle fattispecie precedentemente elencate.

E' da sottolineare che per la determinazione del contributo si è tenuto conto della richiesta inoltrata dall'organismo proponente, intervenendo sull'ammissibilità e congruità della spesa complessiva e tenendo conto delle eventuali altre entrate previste per lo svolgimento della manifestazione.

Omissis

Si fa presente che, per la determinazione dell'importo contributivo, si è considerato un massimale di richiesta contributiva di € 20.000,00, accordando una percentuale di contribuzione maggiore, pari al 75%, alle mostre d'interesse regionale, di grande impatto culturale.

Il contributo assegnato rappresenterà il 70% della spesa complessiva ammissibile, da rideterminarsi, in sede consuntiva, compatibilmente con altre eventuali entrate effettivamente realizzate per l'attuazione della manifestazione e sarà accordata agli stessi beneficiari la possibilità di adeguare il programma ed il costo complessivo del progetto all'entità del contributo concesso, sarà loro consentito di realizzare il programma di attività entro e non oltre 12 mesi a far data dalla nota di comunicazione di concessione del contributo, con obbligo di rendicontazione del contributo concesso entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Con riferimento ai successivi atti gestori, l'Assessore propone, infine, che:

- la facoltà di concedere le anticipazioni contributive autorizzate dall'articolo 16 della L.R. 5/1989 non debba essere consentita nei confronti degli organismi che non hanno ancora regolarizzato il consuntivo per i precedenti esercizi e per gli organismi di nuovo inserimento nel presente programma;
- la medesima facoltà debba essere contenuta entro la misura massima del 50% del contributo per gli organismi, per i quali è stato disposto disimpegno di spesa, a seguito dell'esame del rendiconto per gli esercizi 2000 e 2001.

L'Assessore precisa, inoltre, che le polizze assicurative dovranno essere stipulate obbligatoriamente con Società iscritte nei registri ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, riportati nel sito Internet del medesimo Istituto.

Omissis

L'On.le Assessore riferisce, infine, sulla necessità di innovare i procedimenti amministrativi connessi all'erogazione dei contributi in oggetto, per adeguarli al nuovo quadro normativo introdotto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge finanziaria 2002. Egli precisa, al riguardo, che la normativa statale cui fa riferimento il comma citato - applicabile alla presente fattispecie - può essere individuata nella L. 241/1990, che ha fortemente inciso in termini di semplificazione amministrativa e di rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nel D.Lgs. 267/2000, che ha modificato l'assetto istituzionale degli Enti locali, nel DPR 445/2000, che ha innovato la materia delle dichiarazioni sostitutive, nel D.Lgs. 234/2001, norma d'attuazione dello Statuto sardo che ha recepito il D.Lgs. 112/1998, e nella legge costituzionale 3/2001, di revisione del Titolo V della Costituzione.

Considerato che l'Assessorato ha erogato negli ultimi anni contributi su tutto il territorio regionale, a favore di una molteplicità di attività culturali e per la salvaguardia e la promozione della cultura e della lingua della Sardegna per un valore complessivo non inferiore a 2,5 milioni di euro ad esercizio, è naturale che incidere sulla gestione delle norme vigenti possa concorrere positivamente sull'attività amministrativa e sulla percezione della qualità dell'intervento regionale. L'On.le Assessore propone, pertanto, d'intervenire sul quadro regolamentare costituito dai criteri e modalità d'intervento della normativa in oggetto, pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, richiamando il combinato disposto dell'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27 e dell'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 che prevedono, tra l'altro, il non obbligo della presentazione delle pezze giustificative della spesa, sostituite da adeguata modulistica, con l'obbligo di non effettuare spese di rappresentanza e, comunque, di mera liberalità (ai sensi dell'art. 48 - comma 5 - L.R. 20.04.1993 n. 17).

L'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute trova, quindi, il suo presupposto di legittimità nell'avvenuta attuazione delle iniziative assistite dal contributo regionale ed i controlli dovranno essere prevalentemente indirizzati sullo svolgimento delle iniziative e sulla loro conformità alla normativa autorizzatoria. Il riscontro delle spese sostenute, di conseguenza, risponde all'obbligo, immanente nei principi generali della contabilità pubblica, di verificare il corretto utilizzo delle somme erogate e la loro conformità sia alla normativa autorizzatoria di settore, con particolare attenzione ad evitare ogni possibile lucro per il beneficiario del sostegno regionale, sia alla più generale disciplina della contabilità regionale. Per non

provocare disagi agli operatori, l'Assessore propone, inoltre, la conferma dei criteri direttivi per l'individuazione delle spese ammissibili, approvati con deliberazione n. 52/81 del 23.12.1997, già pubblicata sul BURAS n. 19 del 23.6.1998 e sul sito Internet della Regione, che hanno incontrato il favore degli interessati, con un'integrazione che riguarda l'ammissibilità della spesa relativa ai compensi per i soci dell'organismo.

L'Assessore invita la Giunta regionale ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni ai criteri di attribuzione dei contributi regionali e le disposizioni di semplificazione procedurale:

A. ATTIVITA' SVOLTE DAI SOCI: all'interno del costo complessivo ammissibile del progetto possono costituire spese ammissibili i compensi per le attività svolte dai soci dell'organismo beneficiario che desiderino contribuire, con le proprie competenze, all'attuazione del progetto entro la misura massima del 30% del costo complessivo dello stesso; deve essere garantita una competenza specifica, qualora lo richieda la tipologia della prestazione professionale e, in materia di costo orario, settimanale o mensile della prestazione d'opera, il loro importo va calcolato conformemente ai contratti collettivi di lavoro assimilabili.

B. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: in ossequio a quanto contenuto nella legge costituzionale 3/2001 e richiamato dall'articolo 31 della L.R. 7/2002, il rendiconto è costituito da una relazione conclusiva sull'esito della manifestazione, corredata da rassegna stampa e materiale pubblicitario (locandine, inviti, cataloghi, ecc.), dalla formale certificazione sull'utilizzo delle somme assegnate, sottoscritta dal responsabile legale dell'ente beneficiario, su modulo fornito dall'Assessorato, da produrre entro i termini indicati nella nota di comunicazione di concessione dei contributi, ovvero contestualmente alla domanda di contributo per il secondo esercizio successivo, pena la non inseribilità nel relativo programma regionale di spesa;

C. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANISMI PUBBLICI NON TERRITORIALI E PRIVATI: in attuazione di quanto disposto dai DD.PP.RR. 443, 444 e 445, tutti del 28.12.2000 (Testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, del combinato disposto della sezione V del Capo III e dei Capi V e VI - che autorizza esplicitamente l'Amministrazione a procedere solo sulla scorta di dichiarazioni sostitutive, effettuando, a latere, verifiche dirette a campione e sollevando l'Amministrazione dalla responsabilità di validazione delle spese sostenute -, i beneficiari dovranno rilasciare formale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'effettiva rispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto esposto in sede di domanda di contributo, con positiva conferma del complesso delle spese sostenute e delle entrate percepite, allegando, sempre nelle forme disposte dal DPR 445/2000, oltre la relazione conclusiva sull'esito della manifestazione, corredata da rassegna stampa e materiale pubblicitario (locandine, inviti, cataloghi, ecc.), un elenco delle spese sostenute, pari all'ammontare del contributo concesso e un elenco dei partecipanti attivi all'iniziativa, nonché copia autenticata delle ricevute dei versamenti tributari e previdenziali, se ed in quanto eseguiti. Al fine, inoltre, di consentire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli sullo svolgimento delle attività, i medesimi dovranno comunicare preventivamente, pena la revoca del contributo concesso, ogni variazione di data e sede della manifestazione.

D. PROCEDURE DI VERIFICA E PAGAMENTO, A CARICO DEL COMPETENTE SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E ATTIVITÀ' CULTURALI: la liquidazione delle somme dovute sarà disposta, a condizione che i tempi d'impiego delle somme assegnate avvengano entro il termine stabilito dal relativo programma di spesa e nel rispetto della misura percentuale stabilita dalla programmazione della spesa regionale (formalmente comunicati al beneficiario), previo accertamento della regolarità della documentazione prodotta. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione, per il corrente anno, ed entro il 31 gennaio per gli esercizi successivi, sarà sorteggiato il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento della manifestazione o dell'attività ammessa a contributo o della verifica cartolare presso la sede del beneficiario o presso l'Assessorato. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27, dall'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 e dal Capo VI del DPR 28.12.2000, n. 445.

La Giunta

Vita la L.R. 21.06.1950, n. 17 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31;

Vista la deliberazione n. 52/81 del 23.12.1997, pubblicata sul BURAS n. 19 del 23.6.1998;

Vista la relazione dell'On.le Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e i relativi elenchi allegati;

Visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione;

Visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Delibera

- di approvare il piano programmatico di intervento di cui all'oggetto;
- di approvare l'allegato elenco degli Enti ed Organismi esclusi dai benefici contributivi della legge in oggetto con le diverse motivazioni;
- di autorizzare i relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di € 423.522,00, da adottarsi sul capitolo 11326-00 del Bilancio regionale per l'esercizio 2002;
- di autorizzare il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali a adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma in oggetto;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente deliberazione e di provvedere alla sua diffusione attraverso il sito Internet www.Regione.Sardegna.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale: Duranti
Il Presidente: Pili

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 29 agosto 2002, n. 29/44.

L.R. 22.01.1990 n. 1, art. 60, comma 3° e successivi. Contributi ad enti o associazioni senza fini di lucro che svolgano esclusiva attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale. Approvazione programma d'intervento 2002. Cap. 11327-00 del Bilancio regionale 2002. € 783.415,00.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che l'art. 60 della L.R. 22.01.1990 n. 1 e successive modificazioni, al comma 3°, autorizza la concessione di contributi a favore di enti o associazioni senza fini di lucro che svolgano esclusiva attività di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale per cui sul cap. 11327-00 del bilancio regionale 2002 è assegnata una dotazione di € 775.000,00.

Omissis

L'Assessore riferisce che per l'impegno di tale somma è stato predisposto un programma d'intervento sulla base delle istanze pervenute entro la data del 31.1.2002, come stabilito dall'art. 48 della L.R. 20.04.1993 n. 17 (legge finanziaria regionale) e secondo i criteri di attribuzione dei contributi, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 52/80 del 23.12.1997 e pubblicati sul B.U.R.A.S. n. 19 del 23.6.1998, per un importo complessivo di € 783.415,00.

1 - Obiettivi e finalità.

L'intervento è mirato, attraverso l'attuazione di organici programmi di attività, ad elevare e qualificare il profilo culturale di numerosi organismi che operano con competenza culturale e capacità tecnico-organizzativa nel territorio regionale.

Il programma è stato elaborato con l'obiettivo di consentire la realizzazione di progetti di studio, ricerca, documentazione e divulgazione in settori culturali diversificati - sociale, storico-politico, musicale, etno-linguistico, ambientale - allo scopo di garantire l'efficacia sociale dell'intervento pubblico.

2 - Criteri e priorità.

L'Assessore informa che i progetti di attività culturale presentati nel corrente anno sono stati n. 77 e, tra questi n. 47 sono risultati rispondenti ai suindicati criteri previsti dagli obiettivi di programmazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni contributive approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 52/80 del 23.12.1997, mentre n. 30 non sono stati ritenuti regolari per le motivazioni riportate nella corrispondente colonna della tabella allegata alla presente deliberazione.

L'Assessore fa presente che non sono state considerate ammissibili a contributo le istanze presentate dalle associazioni turistiche Pro Loco in quanto organismi non aventi finalità istituzionali esclusive nel settore socio culturale e didattico e gli organismi già beneficiari di contributi sui capitoli di spesa compresi nella UPB S 11.069 di riferimento, afferente al Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali.

Omissis

In ottemperanza a detta deliberazione, nel presente programma di spesa gli organismi che hanno inoltrato regolare istanza per il finanziamento di progetti culturali attinenti agli obiettivi previsti per l'attuazione della norma in oggetto, sono stati collocati nelle tre fasce d'intervento - di cui di seguito si ripropongono le caratteristiche - con l'indicazione della percentuale di contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di finanziamento, rideterminata, ove necessario dal competente ufficio sulla base della valutazione della complessiva spesa ammissibile, che determinerà l'entità del contributo, come evidenziato nella tabella. Si fa presente che, per la determinazione dell'importo contribu-

tivo, si è considerato un massimale di spesa complessiva ammissibile di € 55.000, ritenendo di dover abbassare il tetto di 200 milioni di vecchie lire previsto nei criteri di concessione.

Il contributo regionale così determinato potrà essere considerato dagli organismi beneficiari entro la misura percentuale del 90% del costo complessivo ammissibile del progetto, compatibilmente con le entrate che si realizzeranno per l'attuazione del programma; sarà accordata agli stessi beneficiari la possibilità di adeguare il programma ed il costo complessivo del progetto all'entità del contributo concesso, sarà loro consentito di realizzare il programma di attività entro e non oltre 12 mesi a far data dalla nota di comunicazione di concessione del contributo, con obbligo di rendicontazione del contributo concesso entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Omissis

Con riferimento ai successivi atti gestori, l'Assessore propone, infine, che:

- la facoltà di concedere le anticipazioni contributive autorizzate dall'articolo 16 della L.R. 5/1989 non debba essere consentita nei confronti degli organismi che non hanno ancora regolarizzato il consuntivo per i precedenti esercizi e per gli organismi di nuovo inserimento nel presente programma;
- la medesima facoltà debba essere contenuta entro la misura massima del 50% del contributo per gli organismi, per i quali è stato disposto disimpegno di spesa, a seguito dell'esame del rendiconto per gli esercizi 2000 e 2001.

L'Assessore precisa, inoltre, che le polizze assicurative dovranno essere stipulate obbligatoriamente con Società iscritte nei registri ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, riportati nel sito Internet del medesimo Istituto.

Proseguendo, l'Assessore propone una modifica alla tipologia delle spese ammissibili, inserendo fra le stesse i compensi per le attività svolte dai soci dell'Organismo beneficiario che desiderino contribuire, con le proprie competenze, all'attuazione del progetto entro la misura massima del 30% del costo complessivo dello stesso; deve essere garantita una competenza specifica, qualora lo richieda la tipologia della prestazione professionale, e il loro costo va calcolato conformemente alle norme contrattuali vigenti in materia di costo orario, settimanale o mensile della prestazione d'opera, all'interno di questi costi possono essere riconosciuti anche quelli sostenuti per viaggi fuori dalla Sardegna.

L'On.le Assessore riferisce, infine, sulla necessità di innovare i procedimenti amministrativi connessi all'erogazione dei contributi in oggetto, per adeguarli al nuovo quadro normativo introdotto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge finanziaria 2002. Egli precisa, al riguardo, che la normativa statale cui fa riferimento il comma citato - applicabile alla presente fattispecie - può essere individuata nella L. 241/1990, che ha fortemente inciso in termini di semplificazione amministrativa e di rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nel D.Lgs. 267/2000, che ha modificato l'assetto istituzionale degli Enti locali, nel DPR 445/2000, che ha innovato la materia delle dichiarazioni sostitutive, nel D.Lgs. 234/2001, norma d'attuazione dello Statuto sardo che ha recepito il D.Lgs. 112/1998, e nella legge costituzionale 3/2001, di revisione del Titolo V della Costituzione.

Considerato che l'Assessorato ha erogato negli ultimi anni contributi su tutto il territorio regionale, a favore di una molteplicità di attività culturali e per la salvaguardia e la promozione della cultura e della lingua della Sardegna per un valore complessivo non inferiore a 2,5 milioni di euro ad esercizio, è naturale che incidere sulla gestione delle norme vigenti possa concorrere positivamente sull'attività amministrativa e sulla percezione della qualità dell'intervento regionale. L'On.le Assessore propone, pertanto, d'intervenire sul quadro regolamentare costituito dai criteri e modalità d'intervento della normativa in oggetto, pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna, richiamando il combinato disposto dell'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27 e dell'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 che prevedono, tra l'altro, il non obbligo della presentazione delle pezze giustificative della spesa, sostituite da adeguata modulistica, con l'obbligo di non effettuare spese di rappresentanza e, comunque, di mera liberalità (ai sensi dell'art. 48 - comma 5 - L.R. 20.04.1993 n. 17).

L'approvazione delle rendicontazioni delle spese sostenute trova, quindi, il suo presupposto di legittimità nell'avvenuta attuazione delle iniziative assistite dal contributo regionale ed i controlli dovranno essere prevalentemente indirizzati sullo svolgimento delle iniziative e sulla loro conformità alla normativa autorizzatoria. Il riscontro delle spese sostenute, di conseguenza, risponde all'obbligo, immanente nei principi generali della contabilità pubblica, di verificare il corretto utilizzo delle somme erogate e la loro conformità sia alla normativa autorizzatoria di settore, con particolare attenzione ad evitare ogni possibile lucro per il beneficiario del sostegno regionale, sia alla più generale disciplina della contabilità regionale. Per non provocare disagi agli operatori, l'Assessore

propone, inoltre, la conferma dei criteri direttivi per l'individuazione delle spese ammissibili, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 52/80 del 23.12.1997, già pubblicati sul B.U.R.A.S. n. 19 del 23.6.1998 e sul sito Internet della Regione, che hanno incontrato il favore degli interessati, con un'integrazione che riguarda l'ammissibilità della spesa relativa ai compensi per i soci dell'organismo.

L'Assessore invita la Giunta regionale ad approvare le seguenti modifiche ed integrazioni ai criteri di attribuzione dei contributi regionali e le disposizioni di semplificazione procedurale:

A. ATTIVITA' SVOLTE DAI SOCI: all'interno del costo complessivo ammissibile del progetto possono costituire spese ammissibili i compensi per le attività svolte dai soci dell'organismo beneficiario che desiderino contribuire, con le proprie competenze, all'attuazione del progetto entro la misura massima del 30% del costo complessivo dello stesso; deve essere garantita una competenza specifica, qualora lo richieda la tipologia della prestazione professionale e, in materia di costo orario, settimanale o mensile della prestazione d'opera, il loro importo va calcolato conformemente ai contratti collettivi di lavoro assimilabili. All'interno di questi costi possono essere riconosciuti anche quelli sostenuti per viaggi fuori dalla Sardegna.

B. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANISMI PRIVATI: in attuazione di quanto disposto dai DD.PP.RR. 443, 444 e 445, tutti del 28.12.2000 (Testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, in particolare, del combinato disposto della sezione V del Capo III e dei Capi V e VI - che autorizza esplicitamente l'Amministrazione a procedere solo sulla scorta di dichiarazioni sostitutive, effettuando, a latere, verifiche dirette a campione e sollevando l'Amministrazione dalla responsabilità di validazione delle spese sostenute -, i beneficiari dovranno rilasciare formale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'effettiva rispondenza tra l'iniziativa realizzata ed il progetto esposto in sede di domanda di contributo, con positiva conferma del complesso delle spese sostenute e delle entrate percepite, allegando, sempre nelle forme disposte dal DPR 445/2000, un elenco delle spese sostenute, pari all'ammontare del contributo concesso, una relazione conclusiva sull'esito dell'iniziativa, corredata da eventuali pubblicazioni, esiti di ricerche e quant'altro documenti la realizzazione dell'attività, un elenco dei partecipanti attivi, nonché copia autenticata delle ricevute dei versamenti tributari e previdenziali, se ed in quanto eseguiti. Al fine, inoltre, di consentire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli sullo svolgimento delle attività, i medesimi dovranno comunicare preventivamente, pena la revoca del contributo concesso, ogni variazione di data e sede della manifestazione.

C. PROCEDURE DI VERIFICA E PAGAMENTO, A CARICO DEL COMPETENTE SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI: la liquidazione delle somme dovute sarà disposta, a condizione che i tempi d'impiego delle somme assegnate avvengano entro il termine stabilito dal relativo programma di spesa e nel rispetto della misura percentuale stabilita dalla programmazione della spesa regionale (formalmente comunicati al beneficiario), previo accertamento della regolarità della documentazione prodotta. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione, per il corrente anno, ed entro il 31 gennaio per gli esercizi successivi, sarà sorteggiato il campione del 10% dei beneficiari, sui quali dovranno essere effettuati i controlli puntuali previsti dall'articolo 71 del DPR 445/2000, nelle forme del controllo sullo svolgimento della manifestazione o dell'attività ammessa a contributo o della verifica cartolare presso la sede del beneficiario o presso l'Assessorato. In assenza di riscontro positivo tra le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e la documentazione conservata, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 09.06.1994 n. 27, dall'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 e dal Capo VI del DPR 28.12.2000, n. 445.

Omissis

La Giunta

Vista l'art. 60 della L.R. 22.1.1990 n. 1, comma 3°, e successive modificazioni;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31;

Vista la deliberazione n. 52/80 del 23.12.1997, pubblicata sul BURAS n. 19 del 23.6.1998;

Vista la relazione dell'On.le Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport e i relativi elenchi allegati

Visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione

Visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Delibera

- di approvare il piano programmatico di intervento di cui all'oggetto;
- di approvare l'allegato elenco degli Organismi esclusi dai benefici contributivi del-

la legge in oggetto con le diverse motivazioni.

- di autorizzare i relativi impegni di spesa per l'importo complessivo di € 783.415,00, da adottarsi sul capitolo 11327-00 del Bilancio regionale per l'esercizio 2002;
- di autorizzare il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali a adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma in oggetto;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.S. della presente deliberazione e di provvedere alla sua diffusione attraverso il sito Internet www.Regione.Sardegna.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale: Duranti
Il Presidente: Pili

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 18 settembre 2002, n. 31/25.

Richiesta di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 36/39 del 02.08.1999 e del D.P.R. del 12.04.1996, così come modificato dal D.P.C.M. del 03.09.1999. Concessione mineraria denominata "Brebegargia", in Comune di Escalaplano, proposta dalla Compagnia Mineraria Ceramica S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che:

Omissis

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Delibera

1) di far proprie le risultanze dell'O.T.I., stabilendo conseguentemente, il giudizio negativo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto per la concessione mineraria denominata "Brebegargia", in Comune di Escalaplano, proposta dalla Compagnia Mineraria Ceramica S.r.l.;
2) di dare atto che il S.I.V.E.A. comunicherà la presente deliberazione ai soggetti del procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e ne darà adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale: Duranti
Il Presidente: Pili

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 30 settembre 2002, n. 33/28.

L.R. 24 dicembre 1998 n. 37, art. 18, comma 4° e successivi - L.R. 4/2000, art. 26 - L.R. 17/2000, art. 23. 2° Programma dei progetti speciali per l'occupazione relativo all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 31 ottobre 2000. Approvazione rimodulazioni progettuali.

Il Presidente riferisce che con L.R. 6/2001, art. 26, è stato disposto uno stanziamento di L. 31,5 miliardi (euro 16.268.400 circa) per la realizzazione di un 2° Programma di interventi in attuazione dell'art. 18 della L.R. 37/98, comma 4° e successivi, inerente la concessione di finanziamenti ai soggetti esecutori dei progetti speciali di cui alle LL.RR. 11/98 e 27/93, finalizzati alla stabilizzazione dell'attività e dell'occupazione da essi già realizzata con l'aiuto finanziario regionale.

Con L.R. 7/2002, art. 22, comma 5, punto a), è stato disposto, per l'attuazione dei Programmi attuativi della predetta L.R. 37/98, un ulteriore stanziamento pari a 7.000.000 di euro, risultando pertanto una disponibilità complessiva per il 2° Programma di circa 23.268.400 euro.

Il Presidente riferisce ancora che la Giunta regionale, con propria deliberazione 18.12.2001, n. 46/41 ha approvato, a seguito dell'istruttoria positiva dell'Ufficio Speciale per l'Occupazione e previo parere del Comitato del Lavoro, i progetti speciali risultati ammissibili a finanziamento, indicati nella Tab. A allegata alla citata delibera, relativi al 2° Programma di cui all'avviso pubblico ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 31 ottobre 2000, per un importo complessivo di 7.834.622, 24 euro.

Con il provvedimento deliberativo n. 46/41, la Giunta ha altresì autorizzato l'Ufficio Speciale, nell'ambito delle risorse disponibili all'interno del Programma in argomento, in attuazione dell'art. 23 della L.R. 17/2000, al necessario supplemento istruttorio delle istanze presentate ai sensi del predetto avviso pubblico, riportate nella Tab. B, non ammesse a finanziamento per carenze progettuali e documentali, ma in possesso dei requisiti di legge, e pertanto da rimodulare secondo le prescrizioni dell'Ufficio Speciale.

L'Ufficio speciale, in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta regionale in materia di riesame delle proposte progettuali rimodulate dai soggetti esecutori, ha provveduto al supplemento istruttorio di cui al citato art. 23, giungendo alla definizione di un "primo stralcio" del verbale di rimodulazione, che non esaurisce l'attività istruttoria relativa al 2° Programma; i rimanenti progetti che risulteranno ammessi a finanziamento a seguito degli approfondimenti istruttori in corso, saranno oggetto di approvazione in altro successivo verbale.

Il procedimento adottato, da una parte, ha consentito una più attenta valutazione delle proposte progettuali e, dall'altro, permette una accelerazione dei tempi di esame, di approvazione ed avvio degli interventi approvati.

Le predette conclusioni sono esposte in forma sintetica nei prospetti: Tab. 1, (contenente l'indicazione dei soggetti esecutori ammessi a finanziamento, del soggetto attuatore competente ratione materiae, l'importo totale del finanziamento e il numero degli occupati previsti), e Tab. 2 (contenente i soggetti che hanno presentato i progetti rimodulati, per i quali è in corso l'attività istruttoria, contenente il fabbisogno finanziario richiesto).

Il Presidente evidenzia, come si evince dai predetti prospetti Tab. 1 e Tab. 2 che il fabbisogno finanziario complessivo richiesto per la realizzazione degli interventi di cui alla citata Tab. B, pari a euro 14.684.690,43 trova piena capienza nello stanziamento totale disponibile assegnato al Programma (15.433.778 euro), e pertanto si può prescindere dalla eventuale graduatoria da predisporre ai sensi della normativa regolante la materia in oggetto.

Non essendo, stato espresso, entro i termini stabiliti dall'art. 19 della L.R. 27/1993, il parere obbligatorio del Comitato del Lavoro di cui alla L.R. 33/1988, il presente provvedimento di approvazione dei progetti rimodulati, è proposto alla Giunta anche ai sensi dell'art. 21 della L.R. 40/1990.

La Giunta regionale, sentita la relazione del Presidente, presa visione del verbale e dei prospetti Tab. 1 e Tab. 2 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante, e constatato che il Direttore Generale della Presidenza ha espresso parere favorevole di legittimità

Delibera

1) di approvare l'allegato verbale istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di autorizzare, per gli interventi di cui alla allegata Tab. 1, i relativi impegni finanziari e i connessi provvedimenti di erogazione, a valere sulla UPB S01.046 dello stato di previsione della spesa della Presidenza;
3) di approvare l'indicazione, contenuta nel prospetto Tab. 1, allegato alla presente deliberazione, degli Assessorati Regionali individuati ratione materiae quali soggetti attuatori dei rispettivi interventi, ai quali compete la delega dell'attuazione ai sensi dell'art. 18 della L.R 37/1998;
4) la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nel BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale: Serra
Il Presidente: Pili

Allegato alla deliberazione
n.33/28 del 30.9.2002

TABELLA 1 – Istanze ammesse a finanziamento

SOGGETTO ESECUTORE	*SOGGETTO ATTUATORE* *Assessorato regionale* *ratione materiae*	*Importo triennio finanziato (euro)*	*Numero occupati*
Mediterranea 94 coop.arl	*Assessorato Difesa Ambiente*	*1.549.370,70*	*37*
Coop. Eleven arl – Coop. Belverde arl	*Assessorato Difesa Ambiente*	*1.519.650,58*	*30*
L'Amico Verde snc	*Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica*	*638.336,60*	*10*
Soc. Coop. Ecoservice Sardegna arl	*Assessorato Turismo*	*1.065.450,58*	*12*
S.EA.FOR	Assessorato Difesa Ambiente	*1.545.740,52*	*11*
	TOTALE	*6.318.548,98*	*100*

Allegato alla deliberazione
n.33/28 del 30.9.2002

TABELLA 2 – Istanze in corso di istruttoria

SOGGETTO ESECUTORE	*Importo triennio richiesto (euro)*
Cooperativa Golfo degli Angeli arl	*1.549.370,70*
Minerva Soc. Coop. arl	*427.137*
Soc. Coop. Tavolara	*1.548.000,00*
Soc. Coop. Bianco Verde	*1.049.738,25*
Ardu Severino	*982.009,41*
Soc. Coop. Urisor	*1.264.647,05*
Sispro	*1.545.239,04*
TOTALE	*8.366.141,45*

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/114.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Volontari Protezione Civile "Guardie Zoofile Ecologiche" con sede in San Nicolò d'Arcidano.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/114 del 27 settembre 2002 ha disposto l'iscrizione Associazione Volontari Protezione Civile "Guardie Zoofile Ecologiche" con sede in San Nicolò d'Arcidano, Via Libertà 61 al Registro Generale del Volontariato al Settore Ambiente, Sezione Tutela degli Animali da Affezione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/115.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Sa Vida" con sede in Milis.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/115 del 27 settembre 2002 ha disposto l'iscrizione Associazione "Sa Vida" con sede in Milis Via San Giorgio 69/67 al Registro Generale del Volontariato al Settore Ambiente, Sezione Tutela degli Animali da Affezione.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/116.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Il Guado" con sede in Siliqua.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/116 del 27.9.2002 ha disposto l'iscrizione della Associazione "Il Guado" con sede in Siliqua, Via Grazia Deledda 53, al Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/117.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Libera Volontari Soccorso - A.LI.VO.S. Zerfaliu con sede in Zerfaliu.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/117 del 27.9.2002 ha disposto l'iscrizione dell'Associazione Libera Volontari Soccorso - A.LI.VO.S. Zerfaliu con sede in Zerfaliu, Via Giardini 33, al Registro Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/118.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione "Biblioteca Poggio dei Pini" con sede in Capoterra.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/118 del 27 settembre 2002 ha disposto l'iscrizione della Associazione "Biblioteca Poggio dei Pini" con sede in Capoterra Piazzetta Centro Commerciale - Poggio dei Pini al Registro Generale del Volontariato, Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA
SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1/119.

L.R. 13.9.1993 n. 39 - Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Onlus Marco ph:Insieme Per Un Sorriso con sede in Nuoro.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, degli Affari Istituzionali e degli Interventi in Campo Sociale della Presidenza della Giunta Regionale, con propria determinazione n. 1/119 del 27 settembre 2002 ha disposto l'iscrizione della Associazione Onlus Marco ph:Insieme Per Un Sorriso con sede in Nuoro, Via Istiritta 9 al Registro Generale del Volontariato, al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale e al Settore Culturale, Sezione Attività Culturali.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO DEGLI AFFARI GENERALI, DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E DEGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO n. 1/121 del 9 ottobre 2002.

"Fondazione Maria Ausiliatrice - ONLUS", con sede in Sennori. Riconoscimento della personalità giuridica.

Il Direttore del Servizio degli Affari Generali, Affari Istituzionali e degli Interventi in campo Sociale, con propria Determinazione n. 1/121 del 9 ottobre 2002, ha iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, al n. 24, la "Fondazione Maria Ausiliatrice Onlus" con sede in Sennori, via Silis, vic. B n. 4, per effetto dell'iscrizione la "Fondazione Maria Ausiliatrice Onlus" acquista la personalità giuridica di diritto privato.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 23 ottobre 2002, n. 40.

Bilancio della Regione per l'anno 2002. Variazione Stato di previsione della spesa.

Il Direttore Generale

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 13.11.1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione;

Vista la L.R. n. 11 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" ed in particolare l'articolo n. 31;

Vista la L.R. n. 8 del 22/04/2002 di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002/2004;

Vista la L.R. n. 6 del 24/04/2001;

Visto il Decreto dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 27/B del 29/04/2002 con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base, relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002;

Visto il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 222/P del 15 febbraio 2002 con il quale all'Avv. Gianfranco Duranti sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della Giunta Regionale;

Vista la fattura n. 1/01 del 15/06/2001 di Euro 26.339,30 pari a L. 51.000.000 della Tirso Servizi S.r.l.;

Vista la determinazione n. 77 /BDG del 3/07/2002, del Direttore Generale dell'Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con la quale si impingua il capitolo n. 01016 - U.P.B. S01.006 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta

Ai sensi dell'art. n. 31 commi n. 3 e n. 4 della L.R. n. 11/1983;

Determina

Per le motivazioni in premessa, nel sottoelencato Stato di previsione della spesa del Bilancio della regione per l'anno 2002, è introdotta la seguente variazione;

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

In diminuzione - per competenza e per cassa

UPB S01.006 - Cap. 01016

Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo di pagare (Art. n° 8 comma n° 2, L.R. del 28/04/1992 n° 6, Art. n° 16 L.R. n° 23 del 9/06/1999 e Art. n° 1 comma n° 13 L.R. n° 6 del 24/04/2001)

Euro 26.339,30 pari a L. 51.000.000

In aumento - per competenza e per cassa

UPB S01.043 - Cap 01110 - 01

Euro 26.339,30 pari a L. 51.000.000

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 23 ottobre 2002

Duranti

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 settembre 2002 n. 1059/2002.

Bilancio regionale 2002 - Perenzione amministrativa - Prelevamento della somma di € 3.871,00 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.061 - Cap. 06285.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In diminuzione

U.P.B. S06.004

Cap. 06004.00 (Tit. I)

Fondo Speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.04.1992, n. 6 e art. 16, L.R. 09.06.1999, n. 23).

€ 3.871,00

Cassa € – 3.871,00

In aumento

U.P.B. S06.061

Cap. 06285.00 (Tit. II)

Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte alla realizzazione di pozzi, bacini di accumulo, bacini freatici, aziendali e/o interaziendali, comprese le opere di adduzione e distribuzione (art. 3, L.R. 20 marzo 1989, n. 11).

€ 3.871,00

Cassa € + 3.871,00

La presente determinazione viene inviata alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 17 settembre 2002

Monni

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 17 settembre 2002 n. 1060/2002.

Art. 3, comma 3 della L.R. 20 gennaio 2001, n. 3 - Accertamento al 31.12.2000 delle economie relative agli impegni assunti a tutto il 31.12.1995. Bilancio regionale 2002 - Prelevamento della somma complessiva di € 6.291,85 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.035 - Cap. 06011.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In diminuzione

U.P.B. S06.004

Cap. 06004 (Tit. I)

Fondo Speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.04.1992, n. 6 e art. 16 L.R 09 06 1999, n. 23)

€ 6.291,85

Cassa € - 6.291,85

In aumento

U.P.B S06.035

Cap. 06011.00 (Tit. II)

Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi; per opere di carattere viticolo nonché per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle culture ortofrutticole e frutticole (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, art. 9, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 4, comma 3 e art. 20, commi 2 e 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 4, comma 1 della legge finanziaria).

€ 6.291,85

Cassa € + 6.291,85

La presente determinazione viene inviata alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 17 settembre 2002

Monni

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 27 settembre 2002 n. 1123/2002.

Bilancio regionale 2002 - Perenzione amministrativa - Prelevamento della somma di

€ 107.963,08 dall'U.P.B. S06.004 - Cap. 06004.00 a favore dell'U.P.B. S06.035 - Cap. 06011.00 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In diminuzione

U.P.B. S06.004

Cap. 06004.00 (Tit. I)

Fondo Speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.04.1992, n. 6 e art. 16, L.R. 09.06.1999, n. 23).

€ 107.963,08

Cassa € - 107.963,08

In aumento

U.P.B S06.035

Cap. 06011.00 (Tit. II)

Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi; per opere di carattere viticolo nonché per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle culture ortofrutticole e frutticole (L.R. 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 5, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, art. 9, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 4, comma 3 e art. 20, commi 2 e 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 4, comma 1 della legge finanziaria).

€ 107.963,08

Cassa € + 107.963,08

La presente determinazione viene inviata alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza e, successivamente, sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 27 settembre 2002

Monni

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 2 ottobre 2002, n. 2299/IV.

Determinazione n. 457 del 10.03.2000. Autorizzazione per l'attività di utilizzo dei fanghi biologici provenienti da impianto di depurazione in agricoltura. Società Ecol. Gest. S.r.l. - Ploaghe. Modifica.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Vista la Determinazione n. 457 datata 10 marzo 2000 con la quale la società Ecol.Gest. s.r.l. - Ploaghe è stata autorizzata all'utilizzo dei fanghi biologici provenienti dall'attività degli impianti di depurazione, come emendanti agricoli.

Omissis

Determina

Art. 1

L'allegato "A" alla Determinazione n. 2392/IV datata 11.12.2001 è sostituito integralmente dall'allegato "A1", che fa parte integrante e sostanziale della presente, alle stesse condizioni e prescrizioni, riportate nel succitato provvedimento.

Art. 2

Restano invariati i restanti articoli del provvedimento succitato non esplicitamente modificati con la presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 2 ottobre 2002

Leuzzi

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 ottobre 2002, n. 2307/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto di un fabbricato di civile abitazione nel lotto C82 della lottizzazione "Costa Paradiso" nel Comune di Trinità d'Agultu.

Il Direttore del Servizio

Visto lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1;

Visto il decreto dell'Assessore degli AA.GG, Personale e Riforma della Regione n. 1092/P del 26.07.2001, con il quale al Dott. Antonio

Salis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Conservazione della Natura - Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attività Venatoria - Istituto Regionale della Fauna dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

Vista la direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 20/01/1999 "Modificazioni degli allegati A e B del D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE";

Visto il D P.R. 12 aprile 1996, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1°, della L. 22.02.1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

Vista la L.R. 07/06/1989, n. 31 recante norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale;

Vista la L.R. 05.09.2000, n. 17, art. 17 recante modifiche all'art. 31 della L.R. n. 1 del 1999 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, n. 65 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e delle zone di protezione speciali designate, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato che le Signore Tuccillo Maria Antonia e Carmen hanno presentato la relazione d'incidenza ambientale relativa al progetto di un fabbricato di civile abitazione sul lotto di superficie pari a 1.070 mq, ricompreso nella lottizzazione "Costa Paradiso" in Comune di Trinità D'Agultu (SS);

Considerato che il progetto interessa il Sito di Importanza Comunitaria "Isola Rossa-Costa Paradiso", identificato dal codice ITB002211, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Direttiva 92/43/ CEE;

Ritenuto che l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n°357/97, relativamente alla valutazione d'incidenza ambientale, ai fini di valutarne i principali effetti sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Acquisite in data 20/03/2002 la relazione di incidenza ambientale, redatta ai sensi del surrichiamato D.P.R. 357/97 e le successive integrazioni;

Esaminata la scheda di identificazione del pSIC sopraccitato, da cui si rileva la presenza degli habitat prioritari Erbari di Posidonie (cod. 1120 e 10% di copertura) e Foreste dunari di Pinus pinea e/o pinus pinaster (cod. 2270 e 1 % di copertura), nonché di diverse specie di interesse comunitario elencate negli allegati della Direttiva "Uccelli" 79/409/ CEE e "Habitat" 92/43/CEE;

Valutati i principali rischi reali per la conservazione delle risorse, anch'essi indicati nella scheda di identificazione del SIC proposto nella sezione "Problemi di conservazione";

Rilevato che a seguito dell'esame dei suddetti atti, con apposita istruttoria, questo Servizio ha valutato l'incidenza del progetto, rilevando che esso è ubicato in un zona residenziale antropizzata costituita per circa il 60% da macchia mediterranea bassa e per circa il 40% priva di vegetazione e nella quale è stata rilevata unicamente la presenza del Lacertide Podarcis Tiliguerta;

Ritenuto che il progetto non pregiudica l'integrità degli habitat e delle specie del proposto sito e che l'eventuale interferenza dei lavori nei confronti della fauna non è tale da procurare perturbazioni significative alla stessa se si seguono alcune misure cautelative che questo Servizio intende prescrivere;

Ritenuto comunque opportuno salvaguardare l'area a macchia mediterranea;

Considerato che conseguentemente occorre far luogo, da parte di questo Servizio, competente sulla materia, al rilascio dell'approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per la realizzazione del progetto in questione;

Determina

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del DPR n° 357/97, si rilascia approvazione al progetto richiamato nelle premesse, con le seguenti prescrizioni:

- L'intervento edificatorio dovrà essere ubicato nell'area priva di vegetazione salvaguardando la macchia mediterranea presente;
- L'ubicazione del cantiere ed i lavori dovranno essere attentamente pianificati e controllati a cura del committente o di un suo delegato per limitare al minimo eventuali effetti perturbativi sulla fauna.
- La sistemazione a verde dovrà essere effettuata utilizzando essenze autoctone,

scelte tra quelle presenti negli habitat limitrofi.

- I materiali di risulta dei lavori di cantiere dovranno essere conferiti in discariche autorizzate.

Art. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 accertata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3

La presente approvazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni ulteriore intervento non espressamente contemplato nelle premesse della presente determinazione dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle norme vigenti;

Il presente provvedimento sarà inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 3 ottobre 2002

Salis

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 3 ottobre 2002, n. 2308/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto per lavori di sistemazione della viabilità di collegamento alla zona archeologica "Ruinas" - Comune Arzana.

Il Direttore del Servizio

Visto lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1;

Visto il decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 1092/P del 26.07.2001, con il quale al Dott. Antonio Salis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Conservazione della Natura - Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio dell'Attività Venatoria - Istituto Regionale della Fauna dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

Vista la direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 20/01/1999 "Modificazioni degli allegati A e B del D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE";

Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1°, della L. 22.02.1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

Vista la L.R. 07/06/1989, n. 31 recante norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale;

Vista la L.R. 05.09.2000, n. 17, art. 17 recante modifiche all'art. 31 della L.R. n. 1 del 1999 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, n. 65 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e delle zone di protezione speciali designate, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato che il Comune di Arzana ha presentato la relazione per la valutazione d'incidenza ambientale relativa ai lavori di sistemazione della viabilità di collegamento alla zona archeologica di "Ruinas" che consistono nella sistemazione del piano viario, delle cunette, nel completamento del manto bituminoso, nella realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e di cinque piazzole di sosta, nonché nella posa in opera di barriere guardrails;

Considerato che il progetto interessa il Sito di Importanza Comunitaria "Monti del Gennargentu", identificato dal codice ITB001103, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della direttiva 92/43/ CEE;

Ritenuto che l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 357/97, relativamente alla valutazione d'incidenza ambientale, ai fini di valutarne i principali effetti sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Acquisita in data 10/05/2002 la relazione per la valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi del surrichiamato D.P.R. 357/97;

Esaminati la scheda di identificazione del pSIC sopraccitato nella cui sezione "Problemi di conservazione" si rilevano i principali rischi per la conservazione delle risorse e gli elaborati depositati dal committente presso il Servizio SIVEA di questo Assessorato;

Rilevato che a seguito dell'esame dei suddetti atti, con apposita istruttoria questo Servizio ha valutato l'incidenza del progetto, rilevando che i lavori riguardano una strada esistente, già parzialmente bituminata che conduce alla zona archeologica di "Ruinas" e che l'eventuale interferenza sulla fauna è comunque limitata alla fase di cantiere;

Ritenuto che il progetto non pregiudica l'integrità degli habitat e delle specie del proposto sito;

Considerato che conseguentemente occorre far luogo, da parte di questo Servizio, competente sulla materia, al rilascio dell'approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per la realizzazione del progetto in questione;

Determina

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 357/97, si rilascia approvazione al progetto richiamato nelle premesse, con le seguenti prescrizioni:

- L'ubicazione del cantiere ed i lavori dovranno essere attentamente pianificati e controllati a cura del committente o di un suo delegato per limitare al minimo eventuali effetti perturbativi sulla fauna; in particolare il cantiere dovrà essere localizzato in un area priva di vegetazione e fauna di interesse comunitario e le operazioni interessanti il ciglio stradale dovranno essere effettuate con cura evitando, ove possibile, l'utilizzo di mezzi meccanici al fine di non alterare l'habitat della fauna ivi presente.
- I mezzi meccanici impiegati dovranno avere caratteristiche di bassa invasività ed essere dotati di dispositivo insonorizzante.
- I materiali di risulta derivanti dai lavori di cantiere dovranno essere conferiti in discariche autorizzate.

Art. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 accertata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3

La presente approvazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti del art. 5 del D.P.R. 357/97 e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni ulteriore intervento non espressamente contemplato nelle premesse della presente determinazione dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle norme vigenti;

Il presente provvedimento sarà inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 3 ottobre 2002

Salis

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

ISTITUTO REGIONALE DELLA FAUNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 2313/V.

Rilascio approvazione ai sensi art. 5 D.P.R. 357/97 al progetto per gli interventi di sistemazione idraulica del Rio San Teodoro in Comune di San Teodoro.

Il Direttore del Servizio

Visto lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1;

Visto il decreto dell'Assessore degli AA.GG, Personale e Riforma della Regione n. 1092/P del 26.07.2001, con il quale al Dott. Antonio Salis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Conservazione della Natura - Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attività Venatoria - Istituto Regionale della Fauna dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

Vista la direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 20/01/1999 "Modificazioni degli allegati A e B

del D.P.R. 08/09/97, n. 357, in attuazione della direttiva del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE";

Visto il D.P.R. 12 aprile 1996, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1°, della L. 22.02.1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

Vista la L.R. 07/06/1989, n. 31 recante norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale;

Vista la L.R. 05.09.2000, n. 17, art. 17 recante modifiche all'art. 31 della L.R. n. 1 del 1999 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, n. 65 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e delle zone di protezione speciali designate, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato che è stata presentata una relazione d'incidenza ambientale redatta dalla Ecos s.r.l. relativa al progetto di sistemazione idraulica del rio San Teodoro che attraversa il centro abitato del Comune di San Teodoro e che lo stesso prevede per un tratto di circa 1400 m la modellazione della sezione dell'alveo mediante scavo, profilatura delle sezioni più sollecitate mediante rivestimento del perimetro bagnato con materassi tipo "reno", protezione delle sponde nei tratti più soggetti ad erosione mediante gabbionate metalliche in pietrame, protezione delle sponde mediante argine in rilevato costipato meccanicamente e posa di biostuoie;

Considerato che l'intervento ha l'obiettivo di intervenire sugli effetti generati dal dissesto idrogeologico che da origine durante gli eventi piovosi più intensi a fenomeni di piena con esondazioni in prossimità del ponte Rinaggiu con conseguente allagamento dei terreni circostanti l'alveo, erosione delle sponde e trasporto verso la foce di materiali detritici;

Considerato che il progetto interessa parzialmente la Riserva Naturale "Stagno di San Teodoro e Stagnetti di Budoni" individuata ai sensi della L.R. 31/89 e il Sito di Importanza Comunitaria "Stagno di San Teodoro", identificato dal codice ITB000011, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della direttiva 92/43/ CEE;

Ritenuto che l'intervento debba essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 357/97, relativamente alla valutazione d'incidenza ambientale, ai fini di valutarne i principali effetti sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Acquisiti in data 30/05/2002 la relazione di incidenza ambientale, redatta ai sensi del surrichiamato D.P.R. 357/97 e la successiva integrazione;

Esaminata la scheda di identificazione del pSIC sopraccitato nella cui sezione "problemi di conservazione" si rilevano i principali rischi per la conservazione delle risorse;

Rilevato che a seguito dell'esame dei suddetti atti, con sopralluogo e con apposita istruttoria questo Servizio ha valutato l'incidenza del progetto, rilevando che lo stesso interessa formazione vegetali non riconducibili agli habitat segnalati nella scheda del pSIC e che le specie faunistiche probabilmente presenti nell'area di intervento tra quelle indicate nella succitata scheda sono la Bufo viridis e l'Alcedo atthis;

Considerato che il proponente, così come indicato nella integrazione alla relazione per la valutazione di incidenza intende adottare una serie di misure di mitigazione tese a limitare gli impatti temporanei e permanenti dell'intervento;

Ritenuto che il progetto non pregiudica l'integrità degli habitat e delle specie del proposto sito;

Considerato che conseguentemente occorre far luogo, da parte di questo Servizio, competente sulla materia, al rilascio dell'approvazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 per la realizzazione del progetto in questione;

Determina

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del DPR n° 357/97, si rilascia approvazione al progetto richiamato nelle premesse, con le seguenti prescrizioni:

- Applicazione rigorosa e puntuale delle misure di mitigazione previste nella relazione di incidenza e nella successiva integrazione in aggiunta a quelle specifiche indicate di seguito.
- Il cantiere dovrà essere ubicato nell'area adiacente al ponte di via Sardegna al di fuori del proposto sito di importanza comunitaria.
- I lavori di cantieraggio dovranno essere preceduti e accompagnati da un monitoraggio della fauna ed essere attentamente pianificati al fine di ridurre al minimo gli effetti perturbativi sulla stessa e di consentire allontanamento delle specie lente negli spostamenti.
- Le risultanze del suddetto monitoraggio effettuato da un tecnico competente in materia dovranno essere comunicati a questo Servizio con frequenza semestrale.

- Nel periodo compreso tra marzo e luglio nel tratto di fiume più vicino alla foce (dalla sezione 51 alla 100 nella cartografia allegata) si potranno attuare solo lavori manuali, quali ad esempio gli intervenuti di rinverdimento;
- Il transito dei mezzi di cantiere dovrà riguardare esclusivamente le piste esistenti.
- I macchinari utilizzati dovranno essere insonorizzati e avere una bassa invasività.
- I lavori dovranno essere seguiti in tutte le fasi da un esperto ambientale che alla fine degli stessi dovrà documentare a questo Servizio con un relazione descrittiva la corretta applicazione delle prescrizioni impartite.
- I materiali di risulta derivanti dai lavori di cantiere dovranno essere conferiti in discariche autorizzate.
- Le prescrizioni impartite dovranno essere inserite nel capitolato speciale di appalto quale sua parte integrante.

Art. 2

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 accertata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, da questo Servizio e da altre Autorità competenti comporta la sospensione immediata del presente provvedimento, la cui validità ridecorrerà conseguentemente all'effettiva ottemperanza delle stesse.

Art. 3

La presente approvazione è espressa solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni, pareri, concessioni etc. previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni ulteriore intervento non espressamente contemplato nelle premesse della presente determinazione dovrà essere assoggettato alle procedure previste dalle norme vigenti;

Il presente provvedimento sarà inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 7 ottobre 2002

Salis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 24 settembre 2002, n. 1211/D.

Acquisto di due unità immobiliari da destinare, previa ristrutturazione, ad uffici ed archivio dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio con propria determinazione n. 1211/D del 24 settembre 2002 ha disposto l'acquisto della piena ed assoluta proprietà, alle condizioni, con le modalità ed ai termini stabiliti nella medesima determinazione e nel relativo contratto, di due unità immobiliari, site nel Comune di Cagliari, nel fabbricato con accesso dalla Via Roma n. 229/231, da destinare, previa ristrutturazione ed installazione degli archivi compattati per un'estensione di ml. 1.800, ad uffici ed archivio dell'adiacente Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Cagliari, li 24 settembre 2002

Carboni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 347.

Strumento urbanistico Comune di Setzu.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista l'approvazione definitiva alla variante del P.U.C. del Comune di Setzu, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.U.C. - Adozione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 348.

Strumento urbanistico Comune di Serrenti.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista l'approvazione definitiva alla variante del P.d.F. del Comune di Serrenti, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 24.6.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.d.F. - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 349.

Strumento urbanistico Comune di Milis.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista l'approvazione definitiva alla variante al P.U.C. del Comune di Milis, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 1.7.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.U.C. - Approvazione, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 350.

Strumento urbanistico Comune di Oristano.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al P.R.G. del Comune di Oristano, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.3.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.R.G. - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 351.

Strumento urbanistico Comune di Cabras.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al P.d.F. del Comune di Cabras, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 18.7.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.d.F. - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regio-

nale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 25 settembre 2002, n. 352.

Strumento urbanistico Comune di Mamoiada.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al P.d.F. in materia di programmazione commerciale del Comune di Mamoiada, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 19.6.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.d.F. in materia di programmazione commerciale - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 25 settembre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI ORISTANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 26/U.

Comune di Cabras: N.O. regionale art. 16, L. 765/67.

Il Direttore del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Oristano, con propria determinazione n° 26/U del 27.09.2002 ha concesso al Comune di Cabras il nulla osta per la concessione edilizia in deroga all'art. 7 delle norme di attuazione del vigente P.d.F., per la realizzazione del campanile della chiesa ortodossa di Solanas, a condizione che le vedute prospicienti il confine di proprietà perdano le caratteristiche funzionali, mantenendo solo la funzione decorativa.

Carboni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI ORISTANO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 27/U.

Comune di Fordongianus: ex art. 4, D.A. 2266/U-83.

Il Direttore del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Oristano, con propria determinazione n° 27/U del 27.09.2002, ha concesso al Comune di Fordongianus il Nulla Osta alla realizzazione di una porcilaia e tettoia in zona agricola, comportante una volumetria superiore a 3.000 mc, proposto dalla ditta Piras Angelo Luciano.

Carboni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 40/UV-SS.

Comune di Ozieri: ex art. 16 Legge n° 765 del 6.8.1967.

Il Direttore del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Sassari con propria Determinazione n. 40/UV-SS del 27 settembre 2002 ha concesso al Comune di Ozieri il nulla-osta di cui all'art. 16 Legge n° 765 del 6.8.1967 e art. 3 della legge 21.12.1955, n. 1357 per il rilascio della concessione edilizia in deroga, ai sensi dell'art. 4.3.6 del vigente Regolamento Edilizio comunale, per la costruzione in zona H4 della cabina elettrica in località "Culzu - Corona Suile" richiesta dall'ENEL Distribuzione S.p.A. - Direzione Sardegna, per la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 40 del 7.8.2002.

Giannasi

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 363.

Strumento urbanistico Comune di Gairo.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Visto il P.U.C. del Comune di Gairo adottato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17.5.2002;

Vista la Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 176/DG del 27.6.2002 con la quale è stata evidenziata, ai sensi dell'art. 31, 5° comma della L.R. 7/2000, la non coerenza del P.U.C.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.08.2002 con la quale l'ente locale ha proceduto a rimuovere gli elementi di incoerenza esplicitati nella Determinazione n. 176/DG del 26.07.2002 succitata;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitasi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione del P.U.C. - Adozione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 364.

Strumento urbanistico Comune di San Teodoro.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante relativa al P.d.F. - Nuclei Urbani Residenziali e Insediamenti Agricoli Tradizionali del Comune di San Teodoro adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10.06.2002;

Vista la Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 233/DG del 26.07.2002 con la quale è stata evidenziata, ai sensi dell'art. 31, 5° comma della L.R. 7/2000, la non coerenza della variante;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.08.2002 con la quale l'ente locale ha proceduto a rimuovere gli elementi di incoerenza esplicitati nella Determinazione n. 233/DG del 26.07.2002 succitata;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante relativa al P.d.F. - Nuclei Urbani Residenziali e Insediamenti Agricoli Tradizionali - Adozione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 365.

Strumento urbanistico Comune di Sassari.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Visto la variante per inserimento sottozona GS* del Comune di Sassari, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25.06.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante per inserimento sottozona GS* - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 366.

Strumento urbanistico Comune di Ozieri.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al P.U.C. relativamente alla riclassificazione ambiti territoriali zona "G14" e lieve ampliamento zona "D14" del Comune di Ozieri, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 07.08.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.U.C. relativamente alla riclassificazione ambiti territoriali zona "G14" e lieve ampliamento zona "D14" - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA 1 ottobre 2002, n. 367.

Strumento urbanistico Comune di Alghero.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista l'adozione del piano generale di settore relativo all'inquinamento da radio-frequenze del Comune di Alghero, adottata definitivamente con delibera del Commissario Prefettizio n. 34 del 15.05.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione dell'adozione del piano generale di settore relativo ad inquinamento da radiofrequenze - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 368.

Strumento urbanistico Comune di Bonarcado.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al P.U.C. - eliminazione previsione Piano di Recupero del Comune di Bonarcado, approvata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante al P.U.C. - eliminazione previsione Piano di Recupero - Approvazione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 369.

Strumento urbanistico Comune di Carbonia.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianifica-

zione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante delle N.d.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Carbonia, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 23.07.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

Nulla osta alla pubblicazione della variante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale - Adozione definitiva, indicata in premessa, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, 8° comma, della L.R. 22.12.1989 n. 45.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 ottobre 2002, n. 370.

Strumento urbanistico Comune di Budoni.

Il Direttore Generale

Visto l'art. 31 della L.R. 11.04.02, n. 7 che prevede, in capo al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, la verifica di coerenza, degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

Vista la variante al Piano di Fabbricazione del Comune di Budoni, adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 25.06.2002;

Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio;

Sentito il Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi il 24.09.2002.

Determina

La variante specificata nella premessa è rimessa all'Ente Locale, affinché provveda alla revisione della medesima conformemente alle disposizioni allegate alla presente determinazione.

Cagliari, li 1 ottobre 2002

Asunis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 1281/D.

Vendita a prezzo simbolico, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1995 n. 35, al Comune di Tempio Pausania dell'immobile denominato "Caserma Fadda" ubicato nello stesso Comune, distinto nel N.C.E.U. al Fg. 183 Mapp. 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 237 - 238 - 239 ed al N.C.T. Fg. 183 Mapp. 342.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il contratto Rep. n. 4114 del 08 luglio 2002 con il quale l'Amministrazione Regionale vende al Comune di Tempio Pausania l'immobile denominato "Caserma Fadda" censito al N.C.E.U. al Fg. 183 mapp. 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 237 - 238 - 239 ed al N.C.T. Fg. 183 Mapp. 342, al prezzo simbolico di € 51,65 (euro cinquantuno/65); con propria determinazione n. 1281/D del 07 ottobre 2002, determina la cancellazione del succitato immobile dal Conto del Patrimonio Immobiliare della Regione.

Carboni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 7 ottobre 2002, n. 1282/D.

Vendita ai sensi della L.R. 5.12.1995 n° 35 (Art. 3 Comma 3 Deliberazione della Giunta Regionale del 15.04.1997 n. 14/28) al Comune di San Gavino Monreale del terreno ubicato nello stesso Comune, distinto al N.C.T. al Fg. 57 particelle 1579 1580 1581 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 della superficie di Mq. 1633 e parte del terreno distinto alle particelle 1578 e 1584 della superficie di Mq. 180.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il contratto Rep. n. 151 del 01 agosto 2002 con il quale l'Amministrazione Regionale vende al Comune di San Gavino Monreale, il terreno ubicato nello stesso comune, distinto al N.C.T. al Fg 57 particelle 1579 1580 1581 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 della superficie di Mq. 1633 al prezzo di Euro 54.819,81 (Euro cinquantaquattromilaottocentodiciannove/81), e parte del terreno distinto alle particelle 1578 e 1584 della superficie di Mq. 180 al prezzo simbolico di Euro 51,65 (Euro cinquantuno/65), in quanto destinato, all'interno del P.I.P., ad opere di urbanizzazione primaria; con propria determinazione n. 1282/D del 07 ottobre 2002, determina la cancellazione del succitato immobile dal Conto del Patrimonio Immobiliare della Regione.

Carboni

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA

SERVIZIO PROVINCIALE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DI SASSARI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 8 ottobre 2002, n. 41/UV-SS.

Comune di Bonorva: art. 4 D.A. 20.12.1983 n. 2266/U.

Il Direttore del Servizio Provinciale Gestione e Controllo del Territorio di Sassari con propria determinazione n° 41 /UV-SS del 8 ottobre 2002, ha concesso al Comune di Bonorva il Nulla-osta, di cui all'art. 4 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, per il rilascio della concessione edilizia con accertamento di conformità per l'intervento in zona agricola con volumetria complessiva superiore ai 3.000 mc, così come da progetto presentato dal signor Giuseppe Capelli ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 62 del 30.09.2002, essendo l'intervento compreso tra le opere assentite dagli articoli 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente e dall'art. 4 del su citato decreto;

Giannasi

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 18 settembre 2002, n. 1619.

Esecutività delibera della Giunta Regionale n. 23/63 del 18/07/2002 inerente «Progetto Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 - Asse 5: "Città" - Misura 5.2 - "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali». Approvazione criteri e bando di Gara.

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07/01/1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1563 del 26 novembre 2001, con il quale al Dott. Antonio Usai sono attribuite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 17/06/2002 concernente "Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministrativi della Regione Sardegna alla luce della Riforma del Titolo V della Costituzione recata dalla L.C. 18/10/2001, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/63 del 18/07/2002 inerente: Progetto Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 - Asse 5: "Città" - Misura 5.2 - "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali o assistenziali";

Considerato che è necessario rendere esecutiva la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 23/63 del 18/07/2002;

Determina

Art. 1

E' resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/63, assunta nella seduta del 18/07/2002, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente Determinazione non è soggetta al controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi della L.C. 18/10/2001, n. 3 e viene trasmessa alla Ragioneria per visto di competenza e successivamente al BURAS per la sua pubblicazione.

Cagliari, li 18 settembre 2002

Usai

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 18 luglio 2002, n. 23/63.

Progetto Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 - Asse 5: "Città" - Misura 5.2 - "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di intesa con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che la Commissione Europea, con la Decisione n. C(2000) 2359 dell'8 agosto 2000, ha approvato il Programma Operativo Sardegna. Lo stesso Programma si integra nel Quadro Comunitario di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia.

Una delle misure, previste dal richiamato POR e con complessivo stanziamento per il periodo 2000-2006 di 28,778 milioni di Euro, è relativa a "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali", che in perfetta coerenza con

quanto previsto dal QCS della Sardegna, si propone di sviluppare e potenziare i servizi alla persona ed alla comunità nelle aree in cui maggiore è il disagio e la carenza di strutture per servizi sociali e socio-sanitari, come indicato nello specifico dal Complemento di Programmazione, approvato il 7 dicembre 2000.

Ricorda, ancora, l'Assessore dell'Igiene, della Sanità e dell'Assistenza Sociale che il POR stabilisce che almeno il 40% delle risorse finanziarie attribuite siano destinate all'attuazione dei Progetti Integrati territoriali ma che, allo stato, dei due PIT dei quali si è avuta conoscenza, nessuno ha conseguito un definitivo parere di coerenza con gli obiettivi della Misura 5.2.

Tuttavia, poiché l'attuazione della Misura stessa è prevista in due momenti distinti (2001-2002 e 2003-seguenti) l'eventuale inserimento di PIT, che dovessero conseguire in tempi prossimi il previsto parere di coerenza quale presupposto di loro ammissibilità al finanziamento, potrà essere positivamente concluso mediante l'utilizzo delle disponibilità della seconda fase.

Quest'ultima, per di più, potrà essere attuata solo previa effettuazione di un preliminare studio di fattibilità da realizzarsi in connessione con la Misura 3.12, di competenza dell'Assessorato regionale della P.I., al fine di individuare strutture scolastiche dismesse o non più funzionanti.

L'Assessore Oppi, evidenziando la necessità di dare urgente inizio alla programmazione della Misura, riferisce che questa prevede il finanziamento per ristrutturazione, adeguamento, completamento e acquisizione di strutture dismesse, anche sottoutilizzate o non utilizzate, da destinare alle seguenti tipologie di servizi:

- A - centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani;
- B - centri diurni semiresidenziali a valenza educativa per disabili gravi;
- C - comunità di accoglienza per vittime della violenza;
- D - strutture da destinare a servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia e per i loro genitori nell'adempimento del loro ruolo;
- E - realizzazione di una rete di telemedicina con creazione di servizi di telesoccorso, telecontrollo e teleconsulto;

A quest'ultima tipologia, il Complemento di programmazione prevede l'assegnazione di una quota delle risorse complessive della misura pari al 10%, riservando alle precedenti quattro il restante 90%.

Il tasso di partecipazione nel finanziamento delle iniziative previste è con Fondi pubblici al 90%, con intervento dei Fondi strutturali - FERS al 50%, con Fondi nazionali al 35% e con Fondi regionali al 5%, mentre i Beneficiari finali devono garantire un loro apporto pari ad almeno il 10%.

Considerato che si è già provveduto alla istituzione dei relativi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato e che si dovrà procedere alla spendita delle risorse previste nel Complemento di programmazione entro il primo termine del 31.12.2002, è quindi indispensabile provvedere, con la massima urgenza e nel necessario adempimento dei principi regolamentari comunitari, alla:

a) Individuazione dei criteri e delle priorità per la selezione degli interventi da finanziare;
b) Ripartizione delle risorse previste;
c) Predisposizione del relativo bando ed istruttoria dei progetti;
d) Elaborazione del programma sulla scorta delle domande accolte, preparazione dei relativi atti di impegno e pagamento;
e) Monitoraggio e controllo dei singoli interventi finanziati con conseguente rendicontazione agli Organismi competenti.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità, quindi, propone che quali criteri di selezione delle istanze, che verranno formulate, vengano ricompresi i seguenti requisiti:

A) titolarità del soggetto proponente;
B) completezza e conformità della documentazione richiesta;
C) Coerenza degli interventi proposti con le esigenze evidenziate e gli obiettivi perseguiti nella misura 5.2, nel pieno rispetto degli standars strutturali e funzionali, che la normativa di settore stabilisce,
D) Capacità di raggiungere gli obiettivi specifici: ridurre il deficit di strutture e servizi, favorire la socializzazione e l'integrazione, supportare la conciliazione tra lavoro e famiglia;
E) Bacino distrettuale d'utenza, non inferiore a 15 mila abitanti,
F) quota di partecipazione minima (10%) del soggetto proponente;
G) Ricaduta occupazionale stabile ed attuazione di politiche per le pari opportunità.

mentre suggerisce di considerare quali prioritarie le condizioni indicate nell'allegata tabella A con i rispettivi punteggi attribuibili.

Tutto ciò premesso, acquisito il concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e degli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informa-

zione, Spettacolo e Sport e il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del P.O.R., la Giunta, in accoglimento della presente proposta,

Delibera

- a) In conformità per quanto attiene le priorità e i criteri di selezione, di cui alle premesse;
- b) di destinare alla attuazione dei PIT, coerenti con la Misura 5.2, il 40% delle disponibilità assegnate per il periodo 2000-2002 (11.528.211 Euro), pari a 4.611.285 Euro; qualora, alla data di emanazione delle Determinazioni di finanziamento, dovesse non essere ancora concluso l'iter di finanziamento dei citati PIT, è dato mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità di utilizzare l'intera disponibilità 2000-2002, provvedendo ad eventuali successive necessità per i PIT mediante l'utilizzo delle disponibilità della seconda fase;
- c) di avviare gli interventi previsti mediante utilizzo del 60% delle risorse assegnate per il periodo 2000-2002, pari a 6.916.926 Euro, dando priorità esclusiva all'attuazione delle tipologie A) e D), in coerenza con le indicazioni emerse in sede di Comitato di sorveglianza e secondo la seguente assegnazione:

  Tipologia A): Centri di aggregazione sociale 4.000.000 Euro

  Tipologia D): Servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia 2.916.926 Euro;

  Tale assegnazione verrà, con analoga proporzione, incrementata qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto b);
- di ripartire gli stanziamenti previsti per ciascuna tipologia di intervento nella misura del 70% a favore di progetti di Comuni o Consorzi di Comuni o altri Enti pubblici ed il restante 30% a favore di progetti degli organismi privati, iscritti nel registro regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R n. 4 del 1998 e con esperienze documentate nei servizi in argomento in convenzione con Enti pubblici di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi, ivi comprese anche le loro proposte presentate in eventuale consorzio con Enti pubblici;
- di stabilire l'importo massimo del contributo concedibile:

  in € 400.000 per Centri di Aggregazione Sociale.

  in € 250.000 per servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.
- In coerenza con i contenuti del POR, di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale composto da funzionari dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, responsabile della misura, dell'Assessorato della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione, degli Assessorati degli Enti Locali, del Lavoro e della Pubblica Istruzione, con il compito di procedere all'istruttoria dei progetti, loro selezione ed attribuzione dei punteggi con finale formazione di due graduatorie, distinte per tipologia finanziabile e composte da due parti, una per le proposte presentate dagli Enti pubblici e l'altra per quelle dei privati, secondo le indicazioni di ripartizione di finanziamento precedentemente riportate;
- di impegnare gli Assessori citati in premessa a designare con la massima sollecitudine, i funzionari che parteciperanno al gruppo di lavoro;
- di approvare integralmente l'avviso pubblico per la presentazione di domande (il bando di gara) per gli interventi di tipo A) e D), allegato alla presente delibera e che costituisce parte integrante della stessa (Allegato 1).

Letto, confermato e sottoscritto

p. Il Direttore Generale: Serra
Il Presidente: Pili

Allegato alla deliberazione
n. 23/63 del 18.7.2002

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

Programma Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 – Asse 5: "Città"

Misura 5.2: "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali"

1) INTERVENTI FINANZIABILI :

Tipologia A): **Centri di aggregazione sociale**

Tipologia D): **Servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia**

2) OBIETTIVI:

(48) - Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell'economia sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale anche attraverso la qualificazione della Pubblica amministrazione.

3) SOGGETTI BENEFICIARI:

Comuni e Enti pubblici; *Organismi*, iscritti nel Registro Regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 4/1988 e con esperienze documentate nei servizi in argomento in convenzione con Enti pubblici di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi.

(Si evidenzia che ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto per ciascuna tipologia di intervento previsto).

4) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI:

- tipologia A): ristrutturazione, adeguamento, completamento e acquisizione di strutture dismesse sottoutilizzate o inutilizzate per il funzionamento di centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani.
- tipologia D): adeguamento funzionale di spazi nell'ambito di strutture, funzionanti o in via di attivazione, finalizzato alla realizzazione di servizi ricreativi e di socializzazione per la prima età (0-3 anni) e di opportunità offerte ai genitori per aiutarli a vivere sempre meglio il loro ruolo.

(Si evidenzia come l'acquisizione di immobili, prevista nell'ambito della tipologia A), non può superare il 10% del costo complessivo del progetto proposto).

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

5) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:

Per la tipologia A):

- Città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- Capoluoghi di provincia, Comuni e Associazione di Comuni con un bacino di utenza superiore ai 15.000 abitanti;
- Paesi dell'interno della Sardegna, interessati da fenomeni di spopolamento e soppressione delle scuole, o che, comunque, risentono del disagio derivante dall'isolamento geografico e dalla lontananza dai centri di servizi pubblici rilevanti.

Per la tipologia D):

- Quartieri periferici delle aree urbane, comprese le "frazioni", caratterizzati da degrado sociale e carenza di strutture.

6) AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E SPESE AMMISSIBILI:

I contributi, in conto capitale, sono concessi in misura non superiore al 90% dei costi, fatturati e quietanzati, sostenuti per la realizzazione dell'intervento ammesso. Il soggetto proponente deve, pertanto, assicurare una quota di propria partecipazione finanziaria a copertura delle spese del progetto pari ad almeno il 10% del costo complessivo.

Vengono fissati quali importi massimi di contributo concedibile per la *categoria A* **400.000 €** e la *categoria D* **250.000 €.**

Gli stanziamenti previsti sono così ripartiti: 70% a favore di progetti dei Comuni e/o Consorzi di Comuni o di altri Enti pubblici ed il restante **30%** a favore di progetti degli organismi, iscritti nel registro regionale ai sensi dell'art.42 della L.R. n.4 del 1998 e con esperienze documentate nei servizi in argomento in convenzione con Enti pubblici di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi, presentati in proprio od anche in consorzio con Enti pubblici.

Sono ammissibili a contributo le spese documentate, **sostenute a partire dal 09.10.1999** e fino al termine di conclusione dei lavori, fissato nel relativo provvedimento di finanziamento.

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative comunitarie, statali o regionali per la realizzazione delle medesime opere.

Le modalità, i criteri e i tempi di erogazione del finanziamento e quant'altro inerente la realizzazione delle opere sono quelli stabiliti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in particolare dalla Legge Regionale 22 aprile 1987 n° 24 e successive integrazioni e modificazioni.

Prima dell'emanazione del provvedimento di finanziamento da parte del competente Assessorato, nel caso di ***beneficiari privati*** (Enti e Organismi iscritti nel Registro Regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 4/1988) è richiesta polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dell'intera opera.

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

Sono ammissibili le spese previste dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento (CE) n.1685/2000.

In particolare, sono ammissibili:

- solo per gli interventi della tipologia A), costo di acquisizione di immobili per un importo non superiore al 10% del costo totale del progetto;
- spese per opere di ristrutturazione e completamento di immobili;
- spese per progettazione, direzione dei lavori, sorveglianza, imprevisti, bando di gara, collaudo per un importo complessivo non superiore al 15% del costo totale del progetto;
- indennità e contributo dovuti a Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazione necessarie per l'esecuzione dell'opera);
- acquisizione e messa in opera di attrezzature finalizzate e arredi, essenziali all'attivazione delle rispettive strutture da attivare;
- IVA, se sostenuta.

7)TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di contributo, ***redatta secondo il modello allegato***, deve essere corredata della documentazione sottoindicata in duplice copia, di cui una in originale o copia autenticata, da inserire in busta chiusa, siglata su entrambi i lembi di chiusura, e da far pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 60° giorno** successivo alla pubblicazione dell'invito sul Bollettino Ufficiale (ovvero del primo giorno lavorativo dopo il 60° se festivo), esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere autorizzato *(le domande pervenute in qualsiasi altra forma non saranno prese in considerazione)* a:

Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato dell'Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale –5° Servizio- via Roma, 223 – piano terzo (Ufficio protocollo) CAGLIARI

Sulla busta chiusa e siglata, pena l'esclusione dell'istanza stessa, occorrerà apporre la seguente dicitura:

Regione Autonoma della Sardegna – POR 2000/2006 – Asse V "Città" - Misura 5.2 "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali"

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno fuori dai termini suindicati, intendendosi ricomprese anche quelle eventualmente presentate in data antecedente al presente bando. **Per l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo farà fede il relativo riscontro apposto dall'Ufficio di protocollo dell'Assessorato sulla busta soprarichiamata.**

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

8) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

Documentazione tecnica:

- Descrizione del contesto ambientale in relazione alla localizzazione dell'intervento; in particolare, la relazione descrittiva deve evidenziare: le caratteristiche dell'area rispondenti ai requisiti richiesti per la tipologia di intervento proposto e le carenze di strutture/servizi specifici;
- Relazione sulla tipologia dell'intervento da realizzare e sugli obiettivi da perseguire; dalla stessa relazione deve inoltre risultare in modo preciso:
  - in quali termini il progetto concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici della misura 5.2;
  - in che modo vengono rispettate le priorità in materia di tutela dell'ambiente e pari opportunità;
  - con quali altre azioni del POR interagisce sinergicamente, in modo da favorire il miglioramento e la qualificazione dei servizi (obiettivo principale), la promozione dell'economia sociale nell'area interessata dall'iniziativa, la creazione di posti lavoro, il miglioramento dell'ambiente.
- Progetto completo della documentazione tecnico ed economica, il cui livello di approfondimento tecnico potrà variare a seconda che si tratti di progetto preliminare, definitivo o esecutivo ai sensi della L. 109/94 e successive modifiche.

(Si evidenzia che costituisce criterio di priorità di finanziamento la dimostrazione che l'opera sia già cantierata o immediatamente cantierabile)

- Individuazione cartografica dell'intervento;
- Documentazione comprovante lo stato degli adempimenti tecnico-amministrativi;
- Data presunta di avvio dei lavori/apertura del cantiere e calendario dei lavori (cronogramma);
- Piano finanziario dell'intervento, con indicazione delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di attribuzione, definiti o da definire, per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario e, ove previsto, di altri soggetti;
- Per le spese già sostenute a partire dal 09.10.1999 e riferite alle opere già cantierate, elenco delle fatture o documenti equipollenti con indicazione della data e dell'importo del pagamento.

Documentazione amministrativa:

Deliberazione dell'organo competente dell'ente richiedente con la quale:

- Si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo e si dà mandato al legale rappresentante a presentare domanda di finanziamento;
- Si impegna l'ente proponente a finanziare la quota di spesa a proprio carico;
- Si assumono i seguenti impegni:
  - a farsi carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il contributo ammissibile;
  - ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
  - ad assumere gli impegni giuridicamente vincolanti e ad effettuare i relativi pagamenti entro i termini indicati nel provvedimento di finanziamento;

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

- a farsi interamente carico dei pagamenti e delle spese sostenute dopo il termine fissato per la fine-lavori;
- a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale presentata;
- a consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, da parte dei competenti Servizi regionali, nazionali, comunitari;
- a presentare rendiconti trimestrali autenticati sull'andamento dell'iniziativa secondo modelli prestabiliti dalla Regione;
- a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento;
- a rispettare il cronogramma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione del progetto;
- a non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a **venti anni** e delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a **dieci anni**.

Documentazione ulteriore:

Tutta l' **ulteriore documentazione**, sia tecnica che amministrativa, ritenuta utile ai fini della attribuzione del punteggio di merito da parte del Gruppo interassessoriale di valutazione, secondo l'allegata tabella A che riporta priorità e relativi punteggi attribuibili.

Scheda di **autoattribuzione** di punteggio secondo l'allegata Tabella B.

9) CRITERI DI AMMISSIBILITA':

L'ammissibilità delle domande pervenute sarà valutata in base ai seguenti criteri:

A) titolarità del soggetto proponente;

B) completezza e conformità della documentazione richiesta;

C) Coerenza degli interventi proposti con le esigenze evidenziate e gli obiettivi perseguiti nella misura 5.2, nel pieno rispetto degli standars strutturali e funzionali, che la normativa di settore stabilisce;

D) Capacità di raggiungere gli obiettivi specifici: ridurre il deficit di strutture e servizi, favorire la socializzazione e l'integrazione, supportare la conciliazione tra lavoro e famiglia;

E) Bacino distrettuale d'utenza , non inferiore a 15 mila abitanti;

F) quota di partecipazione minima (10%) del soggetto proponente;

G) Ricaduta occupazionale stabile ed attuazione di politiche per le pari opportunità.

La mancanza di uno o più elementi richiesti costituisce motivo di esclusione insindacabile della domanda.

ALLEGATO 1: BANDO DI GARA

La Regione Sardegna si riserva di chiedere, ai sensi della L. 241/90, integrazioni o rettifiche della documentazione che dovranno pervenire entro 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.

La richiesta di integrazioni o rettifiche interromperà la procedura di valutazione dell'ammissibilità del progetto fino a quando non perverranno i documenti mancanti.

10) CRITERI DI SELEZIONE – PRIORITA' DI FINANZIAMENTO:

Le proposte ammissibili saranno valutate sulla base delle seguenti priorità:

- Progetti ricadenti in aree territoriali costituite da uno o più Comuni interessati a decremento demografico e spopolamento oppure riguardanti la soppressione e/o chiusura di servizi pubblici esistenti (con particolare riferimento alle scuole) con successivo riutilizzo;
- Progetti ricadenti in aree urbane e/o suburbane interessate a fenomeni di degrado ambientale e sociale;
- Progetti predisposti in Associazione fra Comuni e altri Enti pubblici; fra questi e Organismi del Privato Sociale.
- Bacino distrettuale d'utenza (comunque non inferiore a 15 mila abitanti).
- Entità della compartecipazione del Soggetto Beneficiario al costo del progetto.
- Grado di cantierabilità.
- Rispetto delle Pari opportunità e/o tutela dell'ambiente.

mediante attribuzione di uno specifico punteggio, stabilito secondo le modalità di cui all'allegata tabella A, dal Gruppo di lavoro interassessoriale, ad hoc nominato dalla Giunta Regionale, per l'istruttoria e valutazione delle proposte.

Sulla base dei punteggi di merito, determinati di conseguenza in base ai parametri di valutazione richiamati, verranno predisposte separate graduatorie relative rispettivamente alle diverse tipologie finanziabili e costituite, ciascuna, da due parti, una per le proposte presentate dagli Enti pubblici e l'altra per quelle dei privati, secondo le indicazioni di ripartizione di finanziamento precedentemente riportate.

11) REVOCA DEL CONTRIBUTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Gli elenchi dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi per ciascuna tipologia saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna.

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione e per la destinazione d'uso delle opere finanziate.

Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta, rispetto agli impegni assunti e agli obblighi sanciti nei provvedimenti, si procederà a revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 11° della Legge Regionale 22 aprile 2002 n° 7.

Le verifiche e i controlli sullo stato di realizzazione delle opere previste in progetto saranno eseguite dall'Amministrazione Regionale.

Per tutto quanto non riportato nel presente bando farà fede quanto previsto dal POR Sardegna 2000/2006 e dalle normative vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

TABELLA A : PRIORITA' E RELATIVO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Allegato alla deliberazione n. 23/63 del 18.7.2002

Il punteggio che al massimo ciascuna proposta può conseguire è pari a punti 38, secondo le sottoriportate priorità:

	PRIORITA'	CASISTICA CON PUNTEGGIO RELATIVAMENTE ATTRIBUIBILE
a)	*Progetti ricadenti in aree territoriali costituite da uno o più Comuni interessati a decremento demografico e spopolamento oppure riguardanti la soppressione e/o chiusura di servizi pubblici esistenti (con particolare riferimento alle scuole) con successivo riutilizzo;*	- decremento demografico e spopolamento punti 2 - soppressione e/o chiusura di servizi pubblici esistenti e successivo riutilizzo punti 3
b)	*Progetti ricadenti in aree urbane e/o suburbane interessate a fenomeni di degrado ambientale e sociale;*	Punti 3
c)	*Progetti predisposti in Associazione fra Comuni e altri Enti pubblici; fra questi e Organismi del Privato Sociale*	tra pubblici punti 3 tra pubblici e privati punti 2
d)	*Bacino distrettuale d'utenza (comunque non inferiore a 15 mila abitanti).*	oltre 15.000 abitanti e fino a 30.000 Punti 1 oltre 30.000 abitanti e fino a 50.000 Punti 2 oltre 50.000 abitanti e fino a 100.000 Punti 3 oltre 100.000 abitanti e fino a 200.000 Punti 4 oltre 200.000 abitanti Punti 5
e)	*Entità della compartecipazione del Soggetto Beneficiario al costo del progetto.*	oltre il 10% fino al 20% Punti 1 oltre il 20% fino al 30% Punti 3 oltre il 30% fino al 40% Punti 5 oltre il 40% fino al 50% Punti 7 oltre il 50% Punti 8
f)	*Grado di cantierabilità.*	Già cantierato Punti 8 Immediatamente cantierabile (entro 30 gg dalla data di comunicazione del finanziamento) Punti 6 cantierabile entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento Punti 3 cantierabile entro 90 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento Punti 1
g)	*Rispetto delle Pari opportunità e/o tutela dell'ambiente*	Pari opportunità Punti 3 Tutela dell'ambiente Punti 3

N.B.: Il possesso dei requisiti, che consentono l' attribuzione dei soprariportati punteggi, deve essere opportunamente e dovutamente dimostrato con idonea documentazione a cura del richiedente;il giudizio di idoneità della documentazione presentata è demandato al gruppo di lavoro interassessoriale di valutazione; per quanto attiene la tempistica di cui al punto f), il suo eventuale non rispetto comporta l' automatica successiva esclusione del beneficiario a vantaggio dei seguenti in graduatoria (compatibilmente con le disponibilità createsi)

Allegato alla deliberazione
n. 23/63 del 18.7.2002

TABELLA B : SCHEDA DI AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

PRIORITA'		punteggio autoattribuito dal richiedente	punti	Gruppo di valutazione OSSERVAZIONI	punti
a)	*Progetti ricadenti in aree territoriali costituite da uno o più Comuni interessati a decremento demografico e spopolamento oppure riguardanti la soppressione e/o chiusura di servizi pubblici esistenti (con particolare riferimento alle scuole) con successivo riutilizzo;*	decremento demografico e spopolamento			
		soppressione e/o chisura servizi pubblici esistenti con successivo riutilizzo			
b)	*Progetti ricadenti in aree urbane e/o suburbane interessate a fenomeni di degrado ambientale e sociale;*	>>>>>>>>			
c)	*Progetti predisposti in Associazione fra Comuni e altri Enti pubblici; fra questi e Organismi del Privato Sociale*	tra pubblici			
		tra pubblici e privati			
d)	*Bacino distrettuale d' utenza (comunque non inferiore a 15 mila abitanti).*	>>>>>>>>			
e)	*Entità della compartecipazione del Soggetto Beneficiario al costo del progetto.*	>>>>>>>>			
f)	*Grado di cantierabilità.*	>>>>>>>>			
g)	*Rispetto delle Pari opportunità e/o tutela dell'ambiente*	Pari opportunità			
		tutela dell'ambiente			
				PUNTEGGIO TOTALE	
				(parte riservata al gruppo di valutazione)	

Allegato alla deliberazione
n. 23/63 del 18.7.2002

POR SARDEGNA - ASSE V - MISURA 5.2

"La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali"

BANDO 2002

MODULO DOMANDA

Spazio riservato all'accettazione Timbro e data
N° protocollo

All'Assessorato dell'Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale
Servizio 5°
Viale Trieste, 159 piano terzo
CAGLIARI

Oggetto: POR SARDEGNA 2000-2006 Asse V Misura 5.2: "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell' offerta di servizi sociali e assistenziali". BANDO 2002. Domanda di finanziamento.

Il sottoscritto ....., in qualità di (a) ..... dell'Ente .....(b),come soggetto proponente,

chiede

di accedere ai finanziamenti a valere sul fondo relativo alla Misura 5.2 del POR SARDEGNA 2000-2006 – Bando 2002.

A tal fine, evidenzia:

1) Generalità dell'Ente Proponente

1.1) Denominazione (c) .....
.....

1.2) Indirizzo

1.3) Recapito tf ..... fax .....

1.4) referente (d)

2) Progetto proposto

2.1) Proposta singola ☐ In consorzio con .....(e)

2.2) La proposta interessa i territori comunali di .....(f)

2.3) Importo progetto Euro ....., di cui:

Euro ..... quale quota di compartecipazione
Euro ..... A vale re sui Fondi della Misura 5.2

2.4) Stato della progettazione disponibile:

Preliminare ☐
Definitiva ☐
Esecutiva ☐

Se si dispone di progettazione esecutiva, l'opera è cantierabile?.(g) SI ☐ NO ☐

Pertanto, consapevole dei motivi di possibile esclusione (punto 9 del Bando),

trasmette

la documentazione richiesta (punto 8 del Bando) così come si elenca nell'apposito modulo allegato alla presente istanza (allegato 1).

Data:..... Timbro e Firma

Note:

(a) Indicare il titolo di rappresentanza (p.es. in caso di Comune, Sindaco o Funzionario responsabile dell'attuazione; in caso di privati , il titolo posseduto nell'ambito del proprio organismo)
(b) Ragione sociale del proponente (p.es. *in caso di Comune*, Comune di .....; *in caso di privati*, la denominazione dell'Organismo iscritto nel registro Regionale)
(c) Indicare i propri dati completi (per i privati anche numero e data di iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 42 della L.R. 4/1988)
(d) Indicare nome, cognome e recapito telefonico
(e) Indicare i nominativi degli Enti locali o dei privati, con i quali si presenta la proposta in consorzio
(f) Indicare il bacino d'utenza interessato dalla proposta mediante elenco dei territori comunali pertinenti
(g) Per cantierabile deve intendersi l'opera che, dotata di progettazione esecutiva, ha acquisito tutti i pareri e nullaosta necessari per la sua attuazione e che, pertanto, può essere attivata nel breve periodo.

Allegato 1 alla domanda di finanziamento dei benefici previsti dalla Misura 5.2 del POR SARDEGNA

Elenco dei documenti che si presentano

1) .....
2) .....
3) .....
4) .....
5) .....
6) .....
7) .....
8) .....
9) .....
10) .....

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 27 settembre 2002, n. 1711/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio ubicata in Ilbono (NU), Via Dettori n° 4.

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 13/11/1998 n° 31 ed in particolare l'art. 28;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 78 in data 30/05/2000, con il quale al Dr. Antonio Giovanni Ghiani sono attribuite le funzioni di Direzione del Servizio "Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria Integrata" della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Vista la L.R. 25/01/1988, n° 4 art. 41;

Visto il D.P.G.R. 14.02.1989 n° 12, così come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 23.08.1990 n° 145;

Visti i Piani Triennali Socio-Assistenziali 1990/1992 approvati dal Consiglio Regionale il 14.06.1990 e 29/07/1998, pubblicati nei BURAS n° 39 del 5/10/1990 e n° 27 del 10/09/1998;

Esaminate la domanda e la relativa documentazione a corredo presentate in data 22/04/2002, del Rappresentante Legale della Piccola Cooperativa Sociale "Santa Rita" a r.l., con sede legale in Lotzorai (NU), località Tancau; Partita I.V.A. n° 00948870910;

Verificato che l'istanza tende ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale per Comunità Alloggio per Anziani, ubicata nel Comune di Ilbono (NU), Via Dettori n° 4, piano primo;

Preso atto che la Piccola Cooperativa Sociale "Santa Rita" ha stipulato, tramite il suo Rappresentante Legale, un contratto di affitto della struttura, in cui verrà gestito il servizio di Comunità Alloggio Anziani, Via Dettori n° 4, piano primo, in Ilbono (NU), della durata di anni sei rinnovabile;

Verificato che la struttura residenziale, ospiterà anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, che non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare;

Atteso che la struttura residenziale, anche a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 9/08/02 dal dipendente regionale incaricato, risulta adeguata agli standards prescritti dalla normativa in vigore e rientra quindi nella tipologia definita Comunità Alloggio per Anziani, ai sensi dell'art. 40, comma 2° della citata L.R. n° 4/88 e dell'art. 19, commi 1° e 2° del D.P.G.R. n° 12 del 14/02/1989;

Preso atto della nota del 18/6/2002 a firma del rappresentante legale della Piccola Cooperativa Sociale "Santa Rita", nella quale si dichiara che la pianta organica del personale, completa di nominativi e titoli di studio, verrà presentata subito dopo il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;

Preso atto che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con nota n° 16104/5 dell'8 maggio 2002 ha chiesto il parere all'Amministrazione Comunale di Ilbono (NU) competente per territorio, come prescritto dall'art. 23 del D.P.G.R. n° 12 del 14 febbraio 1989;

Preso atto che il Comune di Ilbono (NU) con Determinazione n° 86 del 6/06/2002 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in favore della "Piccola Cooperativa S. Rita" di Lotzorai (NU) per l'apertura e il funzionamento della Comunità Alloggio Anziani sita in Via Dettori n° 4 ad Ilbono (NU);

Ritenuto opportuno di garantire il servizio socio-assistenziale richiesto a favore dei cittadini utenti del territorio interessato;

Determina

Art. 1

E' concessa l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio per Anziani per n° 6 (sei) utenti totalmente autosufficienti e parzialmente autosufficienti ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 25/01/1988 n° 4, ubicata in Via Dettori n° 4, piano primo, nel Comune di Ilbono (NU), nella persona del Responsabile Legale pro-tempore della Piccola Cooperativa Sociale "Santa Rita" a r.l., nella sua qualità di affittuario e gestore, con sede legale in Lotzorai (NU) località Tancau.

Art. 2

La struttura oggetto della presente autorizzazione, ubicata al piano primo della Via Dettori n° 4 in Ilbono (NU), comprende n° due stanze riletti, servizi e zona soggiorno e pranzo.

Art. 3

E' fatto obbligo al concessionario dell'autorizzazioni al funzionamento di inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale l'elenco nominativo del personale che collabora al funzionamento della struttura, conformemente alle indicazioni riportate all'art. 8, comma 2°,

secondo capoverso del D.P.G.R. n° 145/90, contemporaneamente all'inizio dell'attività di gestione.

Ogni variazione nominativa del personale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 1 non è trasferibile.

Art. 5

La presente Determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Cagliari, li 27 settembre 2002

Ghiani

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1849/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale Centro di Aggregazione Sociale comunale- Via L. Einaudi 22 - Norbello (OR).

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 13/11/1998 n° 31 e in particolare l'art. 28;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 78 in data 30/05/2000, con il quale al Dr. Antonio Giovanni Ghiani sono attribuite le funzioni di Direzione del Servizio "Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria Integrata" della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Vista la L.R. 25/01/1988, n° 4 art. 41;

Visto il D.P.G.R. 14.02.1989 n° 12, così come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 23.08.1990 n° 145;

Visti i Piani Triennali Socio-Assistenziali 1990/1992 e 1998/2000 approvati dal Consiglio Regionale il 14.06.1990 e 29/07/1998, pubblicati nei BURAS n° 19 del 5/10/1990 e n° 24 del 10/09/1998;

Esaminate la domanda e la relativa documentazione a corredo, presentate in data 4 luglio 2002, prot. 23680/5 dal Comune di Norbello (OR); Codice Fiscale 00077710952;

Verificato che l'istanza tende ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Centro di Aggregazione Sociale, ubicata in Norbello (OR) Via L. Einaudi 22;

Verificato, che la struttura socio-assistenziale, anche a seguito di sopralluogo effettuato dal dipendente regionale incaricato in data 27 settembre 2002, risulta adeguata agli standards prescritti dalla normativa in vigore e rientra quindi nella tipologia definita "Centro di Aggregazione Sociale" ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4 e dell'art. 17, comma 10 del D.P.G.R. n° 12 del 14 febbraio 1989;

Verificato che la struttura in riferimento alle superfici degli ambienti e dei servizi destinati all'attività del Centro di Aggregazione Sociale può ospitare fino ad un numero massimo di 37 (trentasette) utenti per turno;

Preso atto che l'organico del personale, con i relativi titoli di studio, verranno presentati dopo l'affidamento della gestione del servizio che avverrà a seguito della concessione dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, come comunicato dal Comune con nota n° 2316 del 3 luglio 2002;

Ritenuto opportuno di garantire il servizio socio-assistenziale richiesto a favore dei cittadini utenti del territorio interessato;

Determina

Art. 1

E' concessa l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Centro di Aggregazione Sociale - per n° 37 (trentasette) utenti per turno, ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale 25/01/1988 n° 4, ubicata in Norbello (OR), Via L. Einaudi n° 22, al Comune medesimo nella sua qualità di proprietario e gestore.

Art. 2

E' fatto obbligo al concessionario dell'autorizzazione al funzionamento di inoltrare all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale l'elenco nominativo del personale che collabora al funzionamento della struttura, conformemente alle indicazioni riportate all'art. 8, comma 2°, secondo capoverso del D.P.G.R. n° 145/90, contemporaneamente all'inizio dell'attività di gestione.

Ogni variazione nominativa del personale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 3

La presente Determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9.

Art. 4

La presente autorizzazione al funzionamento non è trasferibile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 4 ottobre 2002

Ghiani

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1850/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Ludoteca comunale, ubicata nel Comune di Norbello (OR) via L. Einaudi 22.

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 13/11/1998 n° 31 e in particolare l'art. 28;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 78 in data 30/05/2000, con il quale al Dr. Antonio Giovanni Ghiani sono attribuite le funzioni di Direzione del Servizio "Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria Integrata" della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Vista la L.R. 25/01/1988, n° 4 art. 41;

Visto il D.P.G.R. 14.02.1989 n° 12, così come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 23.08.1990 n° 145;

Visti i Piani Triennali Socio-Assistenziali 1990/1992 e 1998/2000 approvati dal Consiglio Regionale il 14.06.1990 e 29/07/1998, pubblicati nei BURAS n° 19 del 5/10/1990 e n° 24 del 10/09/1998;

Esaminate la domanda e la relativa documentazione a corredo presentate in data 4 luglio 2002, Prot. 23679/5, dal Comune di Norbello (OR); Codice Fiscale 00077710952;

Verificato che l'istanza tende ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Ludoteca, ubicata nel Comune di Norbello (OR) Via L. Einaudi 22;

Atteso che la struttura socio-assistenziale, anche a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dal dipendente regionale incaricato in data 27 settembre 2002, risulta adeguata agli standards prescritti dalla normativa in vigore e rientra quindi nella tipologia definita 'Ludoteca' così come prevista dai Piani Socio-Assistenziali su nominati;

Preso atto che l'organico del personale, con i relativi titoli di studio, verranno presentati dopo l'affidamento della gestione del servizio che avverrà a seguito della concessione dell'autorizzazione al funzionamento alla struttura, come comunicato dal Comune con nota n° 2317 del 3 luglio 2002;

Verificato che la struttura in riferimento alle superfici degli ambienti e dei servizi destinati all'attività di Ludoteca può ospitare fino ad un numero massimo di 12 (dodici) utenti per turno;

Ritenuto opportuno di garantire il servizio socio-assistenziale richiesto a favore dei cittadini utenti del territorio interessato;

Determina

Art. 1

E' concessa l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale quale Ludoteca per un massimo di n° 12 (dodici) utenti per turno, ai sensi dell'art. 41 della legge Regionale 25/01/1988 n° 4, ubicata in Norbello (OR) Via L. Einaudi 22, al Comune medesimo nella sua qualità di proprietario e gestore.

Art. 2

E' fatto obbligo al concessionario dell'autorizzazione al funzionamento di inoltrare all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale l'elenco nominativo del personale che collabora al funzionamento della struttura, conformemente alle indicazioni riportate all'art. 8, comma 2°, secondo capoverso del D.P.G.R. n° 145/90, contemporaneamente all'inizio dell'attività di gestione.

Ogni variazione nominativa del personale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 non è trasferibile.

Art. 3

La presente Determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Cagliari, li 4 ottobre 2002

Ghiani

ASSESSORATO DELL'IGIENE SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 4 ottobre 2002, n. 1851/5°-3°.

Autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio per Minori e Centro di Pronto Intervento, ubicata in Macomer (NU), Via Cottolengo.

Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 13/11/1998 n° 31 ed in particolare l'art. 28;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 78 in data 30/05/2000, con il quale al Dr. Antonio Giovanni Ghiani sono attribuite le funzioni di Direzione del Servizio "Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria Integrata" della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Vista la L.R. 25/01/1988, n° 4 art. 41;

Visto il D.P.G.R. 14.02.1989 n° 12, così come modificato ed integrato dal D.P.G.R. 23.08.1990 n° 145;

Visti i Piani Triennali Socio-Assistenziali 1990/1992 approvati dal Consiglio Regionale il 14.06.1990 e 29/07/1998, pubblicati nei BURAS n° 39 del 5/10/1990 e n° 27 del 10/09/1998;

Esaminate la domanda e la relativa documentazione a corredo presentate in data 9 agosto 2001 dal Sindaco pro-tempore del Comune di Macomer (NU); Codice Fiscale 83000270914;

Verificato che l'istanza tende ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio per Minori e Centro di Pronto Intervento, ubicata nel Comune di Macomer (NU), Via Cottolengo;

Atteso che la struttura socio-assistenziale, anche a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dal dipendente regionale incaricato in data 27/09/02, risulta adeguata agli standards prescritti dalla normativa in vigore e rientra quindi nella tipologia definita Comunità Alloggio per Minori e Centro di Pronto Intervento, ai sensi dell'art. 40 commi 2° e 3°, della L.R. n° 4 del 25.01.1988, dell'art. 19, commi 2° e 3° e dell'art. 18, comma 2°, del D.P.G.R. 14/02/1989 n° 12;

Accertato che presso detta struttura opererà, come da documentazione presentata, personale con qualifiche professionali rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme e in particolare dall'art. 6 del D.P.G.R. del 23 agosto 1990 n° 145 e come meglio definite nel contesto dei piani socio-assistenziali sopra richiamati;

Verificato che la struttura in riferimento alle superfici degli ambienti e dei servizi destinati all'attività di Comunità Alloggio Minori e Centro di Pronto Intervento può ospitare fino ad un numero massimo di n° 12 (dodici) utenti - n° 8 (otto) nella Comunità Alloggio Minori e n° 4 (quattro) nel centro di Pronto Intervento-;

Ritenuto opportuno di garantire il servizio socio-assistenziale richiesto a favore dei cittadini utenti del territorio interessato;

Determina

Art. 1

E' concessa l'autorizzazione al funzionamento della struttura socio-assistenziale residenziale quale Comunità Alloggio Minori e Centro di Pronto Intervento, ai sensi dell'art. 41 della Legge Regionale n° 4 del 25/01/1988, per n° 12 (dodici) utenti così suddivisi: n° 8 (otto) nella Comunità Alloggio Minori e n° 4 nel Centro di pronto Intervento, ubicata in Macomer (NU), Via Cottolengo, al Comune medesimo nella sua qualità di proprietario e gestore.

Art. 2

La struttura oggetto della presente autorizzazione, viene così individuata:

- Piano terra: cucina, servizi, zona soggiorno e pranzo, ambulatorio medico e sala attesa, direzione, lavanderia, stireria, spogliato e servizi per il personale; n° 2 camere singole, con bagno interno, riservate agli operatori socio-assistenziali; sono esclusi dall'autorizzazione gli ambienti riservati al custode della struttura, nei quali si accede dal cortile esterno in modo autonomo, così come delimitati in planimetria.
- Piano primo: n° 2 camere biletti, posizionate a destra uscendo dalla rampa di scala, riservate al Centro di Pronto Intervento; n° 3 camere biletti e n° 2 camere singole riservate alla Comunità Alloggio per minori nei restanti ambienti del piano primo. Tutte le camere hanno il loro bagno privato. Dal piano primo si ha accesso ad una ampissima terrazza coperta.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 non è trasferibile.

Art. 4

la presente Determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Cagliari, li 4 ottobre 2002

Ghiani

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA INTEGRATA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 11 ottobre 2002, n. 1949.

Iscrizione al Registro delle Istituzioni ed Organismi Privati (Art. 42 L.R. 4/88) della Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La

Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35.

Il Direttore del Servizio

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. n° 4 del 25 gennaio 1988, ed in particolare l'art. 42, concernente il riordino delle funzioni socio-assistenziali;

Visto il decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 163 del 15 giugno 1989, concernente l'istituzione del Registro Regionale dei soggetti privati operanti nel settore socio-assistenziale;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31, ed in particolare l'art. 28;

Vista la Deliberazione n° 27/1, adottata dalla Giunta Regionale in seduta dell'1 giugno 1999;

Visto il D.P.G.R. 30 maggio 2000 n° 78, con il quale al Dr. Antonio Giovanni Ghiani sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria Integrata dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Vista la domanda della Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35, datata 24/07/2002, tendente ad ottenere l'iscrizione al suddetto Registro Regionale;

Vista la nota di questo Assessorato n. 27218/5 del 02/08/2002 concernente la richiesta di documentazione integrativa a corredo della domanda;

Vista la nota di questo Assessorato n. 27222/5 del 02/08/2002 concernente la richiesta di parere al Comune di Assemini così come previsto dalla L.R. n. 4/1988, art. 42;

Vista la documentazione integrativa trasmessa il 09/08/2002;

Considerato che il Comune di Assemini non ha comunicato il parere di competenza entro il termine previsto dall'art. 42, 5° comma della citata legge n. 4/88 e che pertanto per gli effetti della medesima norma, deve ritenersi prestato il suo assenso;

Accertato dalla documentazione allegata che Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35, possiede i requisiti prescritti dall'art. 42, comma 3°, della L.R. 4/88;

Ritenuto di dover provvedere all'iscrizione della Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35 in argomento al Registro delle Istituzioni ed Organismi privati;

Determina

Art. 1

La Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l. "La Spiaggia D'Oro" con sede legale in Assemini Via Dei Mille n. 35 è iscritta al n° 499 del Registro Regionale delle Istituzioni ed Organismi Privati solo per attività socio-assistenziali riconducibili alle finalità di cui alla L.R. n. 4 del 25/01/1988, con decorrenza dal 08/10/2002.

La presente Determinazione sarà comunicata all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998, art. 21, comma 9, e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 11 ottobre 2002

Ghiani

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 18 settembre 2002, n. 723.

Bilancio regionale 2002 - Prelevamento della somma di euro 309.874,14 dal fondo speciale di cui al Cap. 08008-00 UPB S08.007 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici a favore del Cap. 08089-00 UPB S08.035 dello stato di previsione della spesa del medesimo Assessorato. Comune di Aidomaggiore: "Ripristino collegamento viario fra il centro urbano e la S.S. 131 bis".

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, è disposta nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per l'anno 2002 la seguente variazione relativamente alle gestioni di competenza e di cassa:

In diminuzione

U.P.B. S08.007

"Riassegnazione di somme per le quali rimane l'obbligo a pagare"

Cap. 08008-00

"Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.04.1992, n. 6 e art. 16, L.R. 09.06.1999, n. 23.

Euro 309.874,14

In aumento

U.P.B. S08.035

"Investimenti per la Viabilità"

Cap. 08089-00

"Spese per l'attuazione di un programma di opere di viabilità (art. 10, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 13 L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 33, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1).

Euro 309.874,14

Cagliari, li 18 settembre 2002

Balzarini

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 30 agosto 2002, n. 2466.

Perenzione amministrativa, bilancio regionale 2002, trasferimento della somma di € 216.911,90 dall'U.P.B. S 10.005 Cap. 10007 a favore dell'U.P.B. S 10.036 Cap. 10148-00.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 2002, sono introdotte le seguenti variazioni compensative:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

In diminuzione:

U.P.B. S10.005

Capitolo 10007

Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare (art. 8 comma 2 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 16 L.R. 9.06.1999, n. 23)

€ 216.911,90

In aumento:

U.P.B. S10036

Capitolo 10148-00

Contributi, alle cooperative o società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e servizi

€ 216.911,90

La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art. 21, commi 8 e 9 della L.R. n° 31 del 13 novembre 1998.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e successivamente sarà inviata al BURAS per la relativa pubblicazione.

Cagliari, lì 30 agosto 2002

Neroni

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 30 settembre 2002, n. 1541/Tur.

Pro Loco di Pauli Arbarei - Iscrizione all'Albo Regionale.

Il Direttore Generale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 03.06.1974 n. 10;

Vista la L.R. 07.01.1977 n. 1;

Vista la D.A. 05.11.1997 n. 887;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31;

Visto il Decreto dell'Assessore degli AA. GG. n. 47/P del 26.01.2000 e il D.A 229/P del 15.02.2002 con i quali è stato nominato il Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

Vista la domanda intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale presentata dall'Associazione turistica Pro Loco di Pauli Arbarei;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dal comune di Pauli Arbarei e dalla U.N.P.L.I. Regionale;

Considerato che l'E.P.T. di Cagliari non ha trasmesso il parere previsto dall'art. 4 del D.A. n. 887/97 e che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla data della richiesta;

Considerato che ad avviso di questo Assessorato l'attività posta in essere dall'Associazione Turistica Pro Loco di Pauli Arbarei può concorrere allo sviluppo turistico del territorio interessato e la stessa è in possesso dei requisiti previsti dal D.A. n. 887 del 05/11/1997 art. 3, lett. a, b, c, d,:

Determina

L'Associazione turistica Pro Loco di Pauli Arbarei è iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco della Sardegna.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Cagliari, lì 30 settembre 2002

Valdés

PARTE SECONDA

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 25 settembre 2002, n. 320.

Approvazione progetto "esecutivo" dei lavori: "Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A."; Ente Attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature.

Il Sub-Commissario Governativo

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, con

la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24.02.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 28.06.1995;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3196 in data 12.04.2002 - artt. 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.12.2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il Commissario Governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31.12.1995, n. 42 del 20.05.1996, n. 52 del 9.08.1996, n. 111 del 17.11.1998 e n. 128 del 28.12.1998 e n. 148 del 16.07.1999 n. 152 del 26.07.1999, n. 171 del 11.11.1999, n. 255 del 23.10.2001, n. 268 del 24.10.2001, n. 296 del 19.06.2002, n. 299 del 27.06.2002, n. 304 del 11.07.2002, n. 305 del 11.07.2002 e n. 307 del 15.07.2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel programma commissariale, Ordinanza n. 42 del 20.05.96 sono ricompresi i lavori "Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu"; per l'importo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, art. 6, comma 2, lettera c) su contabilità speciale di Tesoreria intestata a "Presidente Giunta Regionale della Sardegna -Emergenza idrica";

Atteso che con ordinanza n. 53 del 9.8.1996 è stato approvato il progetto dell'intervento "Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu" ed è stata affidata all'E.S.A.F. l'attuazione dello stesso e che, con ordinanza n. 130 del 14.01.1999, è stata approvata la riformulazione del progetto "definitivo" dell'intervento medesimo dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000, pari a € 7.643.562,11, così articolato:

LAVORI A CORPO			L.	11.881.632.569
oneri di capitolato	L.	30.000.000		
oneri di manutenzione ed avviamento	L.	180.000.000		
			L.	210.000.000
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			L.	12.091.632.569
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 10% sui lavori	L.	1.209.163.257		
Spese Generali	L.	1.020.643.712		
Espropriazioni	L.	380.000.000		
Imprevisti	L.	98.560.462		
			L.	2.708.367.731
IMPORTO del PROGETTO			L.	14.800.000.000
			€	7.643.562,11

Atteso che l'E.S.A.F. ha aggiudicato l'appalto, con contratto del 29.09.2000 registrato a Cagliari in data 11.10.2000 al n. 2716, all'impresa CER Consorzio Emiliano Romagnolo (capogruppo di una costituenda A.T.I. con l'impresa FIMCO) con un ribasso d'asta del 22% per l'importo contrattuale a corpo di L. 9.431.473.403 pari a € 4.870.949,51;

Atteso che in fase di progettazione esecutiva, a cura dell'impresa aggiudicatrice, si è reso necessario, al fine di tenere in esercizio i depuratori esistenti di Carbonia e San Giovanni Suergiu durante la fase di cantiere evitando in tal modo gravi danni ambientali

per lo scarico di reflui non adeguatamente depurati, prevedere interventi integrativi e di adeguamento;

Atteso che con Ordinanza n. 303 del 10.07.2002, a seguito di richiesta formulata dall'E.S.A.F. con nota prot. n. 4123 del 10.07.2002, è stata disposta deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 5 e al disposto di cui all'art. 25 della L. 109/94 per consentire la realizzazione degli interventi integrativi di cui sopra per un importo complessivo di € 629.171,32 pari a L. 1.218.245.554;

Atteso che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con nota prot. 21927 del 4.09.2002 ha trasmesso il voto n. 792 del 17.07.2002 con il quale il C.T.A.R. ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto "esecutivo" dell'opera predetta avente il seguente quadro economico;

A) IMPORTO LAVORI NETTI:				
- Lavori a corpo	L.	10.392.232.303	€	5.367.140,07
- Oneri di capitolato	L.	117.087.330	€	60.470,56
- Oneri di manutenzione e avviamento	L.	140.400.000	€	72.510,55
Totale lavori a corpo	L.	10.649.719.633	€	5.500.121,18
Di cui:				
a) Oneri per la sicurezza	L.	132.460.000	€	68.409,88
b) Lavori al netto della sicurezza	L.	10.649.719.633	€	5.500.121,18
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
- I.V.A. 10%	L.	1.064.971.963	€	550.012,12
- Spese Generali	L.	1.020.643.712	€	527.118,49
- Indennità di espropri	L.	650.000.000	€	335.696,98
- Oneri notarili e imposte	L.	150.000.000	€	77.468,53
- Imprevisti e arrotondamento	L.	1.264.664.692	€	653.144,81
Totale somme a disposizione	L.	4.150.280.367	€	2.143.440,93
TOTALE FINANZIAMENTO	L.	14.800.000.000	€	7.643.562,11

Atteso che i ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione, per l'importo eccedente la realizzazione dei lavori integrativi sopracitati, sono stati inclusi nelle somme da utilizzare per imprevisti in esubero rispetto al limite massimo del 10% posto dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Atteso che a termini dell'ordinanza n. 53/96 sopracitata, art. 2, comma 8, le economie realizzate in sede di aggiudicazione vengono decurtate dalla voce del relativo quadro economico per essere oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario Governativo;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 5244 del 17.09.2002 ha rappresentato l'esigenza di prevedere all'interno del quadro economico una puntualizzazione delle somme a disposizione conseguente ad più precisa determinazione degli oneri derivanti dagli allacciamenti ai pubblici servizi ed alle spese per oneri di attraversamento e di pubblicazione;

Atteso che si rende necessario provvedere alla modifica del quadro economico con la previsione delle voci predette e con storno degli importi relativi a valere sulle somme a disposizione per imprevisti;

Atteso che l'importo di aggiudicazione riportato nel quadro economico del progetto esecutivo è indicato in L. 9.431.474.079 pari a € 4.870.949,86 in luogo di 9.431.473.403 pari a € 4.870.949,51 con una differenza di L. 676 pari a € 0,35, il totale dei lavori viene rettificato dell'importo corrispondente;

Ritenuto di dover conseguentemente modificare il quadro economico nel seguente modo, evidenziando gli scostamenti rispetto al quadro economico approvato con la sopracitata ordinanza n. 130/99;

	Q.E. Affidamento	Econ/Magg.	Q.E. Progetto esecutivo	
A) LAVORI A CORPO	Lire	Lire	Lire	Euro
Importo lavori	11.881.632.569			
Oneri di capitolato	30.000.000			
Oneri manutenzione	180.000.000			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	12.091.632.569			
Ribasso d'asta		-2.660.159.165,18		
Importo di aggiudicazione			9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi		1.218.245.554	1.218.245.554	629.171 32
TOTALE LAVORI			10.649.718.957	5.500.120,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. 10% di A	1.209.163.257	-144.191.294	1.064.971.963	550.012,12
Spese Generali	1.020.643.712		1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	380.000.000	270.000.000	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte		150.000.000	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici		61.960.640	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali		4.000.000	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni		13.553.890	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	98.560.462	-79.514.530	19.045.932	9.836,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.708.367.431		2.984.176.137	1.541.198,35
TOTALE PROGETTO	14.800.000.000	-1.166.104.905 € 602.242,92	13.633.895.094	7.041.319,18

Atteso che con atto di determinazione n. 28 del 29.08.1996 è stato impegnato l'importo complessivo di L. 14.800.000.000, corrispondenti a € 7.643.562,11 ed effettuato il 1° versamento all'E.S.A.F. dell'importo di L. 3.700.000.000, corrispondenti a € 1.910.890,53;

Attesa la necessità di disporre il disimpegno della somma costituente le economie realizzate che ammontano a complessivi Euro 602.242,92, pari a L. 1.166.104.905;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12.07.1997 e n. 154 del 30.07.1999 con le quali il Direttore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 2409/95, è stato nominato Sub-Commissario Governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ritenuto conseguentemente di dover approvare il progetto esecutivo dell'intervento "Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A."

Ordina

Art. 1

(Approvazione del progetto esecutivo)

1. Sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale di cui alla L.R. 24/87 citato in premessa e delle considerazioni nella premessa medesima riportate, è approvato il progetto "esecutivo" dei lavori di "Schema fognario depurativo dei reflui di Carbonia, San Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - schema n. 281 Nuovo P.R.R.A." dell'importo complessivo di € 7.041.19,18 (L. 13.633.895.094) con il seguente quadro economico:

	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	
A) LAVORI A CORPO	Lire	Euro
Importo di aggiudicazione	9.431.473.403	4.870.949,51
Lavori integrativi	1.218.245.554	629.171,32
TOTALE LAVORI	10.649.718.957	5.500.120,83
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 10% di A	1.064.971.963	550.012,12
Spese Generali	1.020.643.712	527.118,49
Espropriazioni	650.000.000	335.696,98
Oneri notarili e imposte	150.000.000	77.468,53
Oneri per allacci elettrici	61.960.640	32.000,00
Oneri per attraversamenti stradali	4.000.000	2.065,83
Spese per pubblicazioni	13.553.890	7.000,00
Imprevisti	19.045.932	9.836,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.984.176.137	1.541.198,35
TOTALE PROGETTO	13.633.895.094	7.041.319,18

Art. 2
(Realizzazione dell'intervento e finanziamento)

1. L'E.S.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28.6.95, della realizzazione dell'intervento secondo il progetto esecutivo approvato con la presente ordinanza.

2. Per l'esecuzione delle opere predette, è a disposizione nella contabilità speciale 1690 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia, l'importo complessivo di € 7.041.319,18, che verrà accreditato con giroconti all'E.S.A.F., al netto della somma già versata di € 1.910.890,53 (L. 3.700.000.000), nella contabilità speciale n. 1713 intestata a "Presidente E.S.A.F. per costruzione impianto di depurazione centralizzato dei Comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu" nel seguente modo:

- Euro 1.961.835,02 per spese sostenute nella misura di Euro 1.408.263,84;
- Euro 2.112.395,75 per spese sostenute nella misura di Euro 3.520.659,59;
- Euro 1.056.197,88 per spese sostenute nella misura di Euro 5.633.055,34

3. Con successivo atto di determinazione del sub-commissario, sarà disposto il disimpegno dell'importo di € 602.242,92 relativo alle economie conseguite in seguito ai ribassi d'asta.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. 53/96 e nell'Ordinanza n. 130/99, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Sub-Commissario Governativo:
Avv. Gianfranco Duranti

ORDINANZA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 30 settembre 2002, n. 323.

Attuazione Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002, art. 6.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, con la quale il Presidente della Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L.24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24.02.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta Ordinanza n. 2409 del 28.06.1995;

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno – Delegato per la Protezione Civile n.3196 12.04.2002 – artt. 13 e 14;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002, art. 6;

ATTESO che nell'ambito del mandato conferitogli il Commissario Governativo deve provvedere, in deroga all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, con proprio decreto, entro il 30 ottobre 2002, all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna;

RITENUTO di provvedere all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna) di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61;

ORDINA

Art. 1
Istituzione e natura giuridica dell'Agenzia

1. È istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994.

2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Art. 2
Funzioni dell'Agenzia

1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 1 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 e relative a:

a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
5) radioattività ambientale;
6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni;

b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali;

c) ricerca di base e applicata;

d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale;

e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente.

Art. 3
Attività di prevenzione e controllo

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a:

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo;

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;

d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita;

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica;

f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;

g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio.

Art. 4
Attività di supporto e assistenza tecnico-scientifica

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'ARPAS:

a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti:

1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo;

2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi;

3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero;

4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale;

b) fornisce alla Regione, ai Comuni, alle Province ed alle Aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 della G.U. n. 220 del 20 settembre 1994;

c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni;

d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;

e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;

f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5
Sistema Informativo Regionale Ambientale

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio Ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali.

2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle Aziende-USL , con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 6
Attività di formazione e informazione

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'ARPAS:

a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale.

Art. 7
Prestazioni a favore di privati

1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Direttore Generale dell'ARPAS, con proprio decreto individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.

Art. 8
Funzioni della Regione

1. La Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, provvede, in particolare, a:

a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;

b) approvare il programma di attività dell'ARPAS di cui all'articolo 22;

c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;

d) esercitare il controllo di cui all'articolo 24.

Art. 9
Funzioni dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL

1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e secondo l'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a:

a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;

e) sanità animale;

f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 10
Coordinamento tra Regione, ARPAS e Aziende-USL

1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. La Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL.

3. Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Regione, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL.

4. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di:

a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al Direttore Generale dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del/i dipartimento/i locale/i;

b) richiedere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

5. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto:

a) dall'Assessore provinciale competente in materia sanitaria;

b) dall'Assessore provinciale competente in materia ambientale;

c) dal Dirigente responsabile dell'Assessorato dell'ambiente della Provincia;

d) dal/i Direttore/i del/i dipartimento/i locale/i dell'ARPAS;

e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esistenti nel territorio della provincia;

6. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.

7. In sede di prima attuazione della presente ordinanza, i Comitati provinciali si riuniscono entro tre mesi dalla costituzione dell'ARPAS.

Art. 11
Convenzioni e accordi di programma

1. Nelle materie di cui al presente decreto l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL. Le prestazioni effettuate in favore delle Aziende-USL sono gratuite.

2. La Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, stipula con le Province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle Province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle Province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

Art. 12
Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali:

a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'articolo 8, lettera a);

b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi;

c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b).

Art. 13
Organi dell'ARPAS

1. Sono organi dell'ARPAS:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.

Art. 14
Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina del Direttore generale, le funzioni dello stesso sono svolte da un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione-Commissario Governativo ed è scelto tra i dirigenti della Regione in possesso dei requisiti per essere nominati Direttore generale. Al Commissario straordinario si applicano le previsioni dettate per il Direttore generale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS.

4. Al Direttore generale spettano i compensi nella misura stabilita dall'articolo 3-bis, comma 8, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 e succ. modif.; in prima applicazione è attribuito il trattamento economico previsto per la fascia A nella deliberazione della Giunta Regionale n. 27%52 del 7 agosto 2001.

5. Le cause di incompatibilità relative all'incarico del Direttore generale sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della Regione.

6. Il Direttore generale:

a) attua gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, sulla base delle direttive della Regione;

b) predispone il programma di attività di cui all'articolo 22;

c) approva il regolamento di cui all'articolo 21;

d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

g) propone alla Giunta Regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe;

h) è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS.

i) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS;

l) adotta il regolamento organizzativo, quello contabile ed i tariffari;

m) determina la dotazione di personale dell'ARPAS;

e) adotta un sistema di controllo di gestione

8. In sede di prima applicazione della presente ordinanza spettano al Direttore generale dell'ARPAS i compiti di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 15
Comitato tecnico

1. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti locali di cui all'articolo 20.

2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del Direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS.

3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS.

Art. 16
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ed è nominato con decreto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente. In prima attuazione ed in via provvisoria, fino alla nomina da parte della Giunta regionale, il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione-Commissario Governativo.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Direttore generale.

4. Il Collegio dura in carica per una durata corrispondente all'efficacia della presente ordinanza.

5. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 10 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri.

Art. 17
Modalità di funzionamento del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori si dota, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo ed all'articolo 16 che precede, di un proprio regolamento per la disciplina delle modalità di convocazione e delle norme di funzionamento del collegio stesso.

2. Il presidente del Collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

3. Il Collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Direttore generale convoca per la prima seduta il Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.

Art. 18
Articolazione organizzativa dell'ARPAS

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in:

a) una struttura centrale con valenza regionale;

b) dipartimenti locali con ambito provinciale, salvo diversa previsione del regolamento di cui all'articolo 14 che precede. L'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei dipartimenti locali sono pure determinate dal regolamento di cui all'articolo 14 che precede.

Art. 19
Organizzazione della direzione centrale

1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate:

a) area tecnico-scientifica;

b) area amministrativa.

2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 21.

3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, alla gestione del sistema informativo ambientale regionale, nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 21.

4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario nonché le altre attività che saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 21.

5. L'organizzazione, la dotazione organica nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.

6. A ciascuna area è preposto un Direttore, nominato dal Direttore generale con proprio provvedimento, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantasette anni;

b) diploma di laurea:

1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica;

2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

7. I Direttori di area durano in carica quanto il Direttore Generale.

8. Il rapporto di lavoro dei Direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico è stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di Direttore generale della Regione.

10. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di Direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 20
Dipartimenti locali

1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività di laboratorio, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. È fatta salva la possibilità che, come previsto all'articolo 18, comma 1, lett. b), il regolamento di cui all'articolo 14 preveda la costituzione di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore.

2. Ad ogni dipartimento locale è preposto un direttore nominato dal Direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS:

a) età non superiore a sessantasette anni;

b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche;

c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico -scientifiche.

3. I direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il Direttore generale.

4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale.

5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico è stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di Direttore di servizio della Regione.

6. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

7. L'incarico di direttore di dipartimento locale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 21
Regolamento

1. Il regolamento dell'ARPAS è adottato dal Direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 19.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS ed, in particolare, definisce:

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20;

b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla Regione e agli enti locali;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali;

e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il regolamento stesso si intende così articolato:

a) l'organizzazione è costituita dalla struttura centrale di cui all'articolo 18 la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste nella presente ordinanza e non attribuite al Direttore generale. Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore generale;

b) la dotazione organica è coincidente con le unità di personale individuato ed assegnato di cui all'articolo 27;

c) la contabilità dell'ARPAS viene uniformata a quella delle Aziende-USL.

Art. 22
Programmazione dell'attività

1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di un programma valido sino al 31 dicembre 2003.

2. Il Direttore generale predispone il programma di attività dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 8 e sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 10. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 23
Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio.

2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende-USL.

Art. 24
Controllo e vigilanza

1. La Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il Direttore generale dell'ARPAS fornisce alla Regione tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti.

2 Si applicano le norme sul controllo di cui alla legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5 e succ. modif. e della legge regionale 24 marzo 1997 n. 10 e succ. modif.. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera della Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, per determinati periodi di tempo. L'Assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale acquisisce il parere sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'Assessorato della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta si procede prescindendo da detto parere. I termini previsti per il controllo nella richiamata legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5 e succ. modif. e nella legge regionale 24 marzo 1997 n. 10 e succ. modif.. sono raddoppiati. La competenza all'adozione degli atti di controllo è del dirigente del competente servizio dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

3. Con successiva ordinanza del Presidente della Regione-Commissario Governativo viene posto a disposizione dell'Assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 25
Collaborazione con l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Università e altri istituti di ricerca

1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia Europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

Art. 26
Costituzione dell'ARPAS

1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Il Direttore generale, entro novanta giorni dalla nomina, provvede:

a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS;

b) alla ricognizione sentiti i Direttori delle Aziende-U.S.L.: del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL;

c) alla ricognizione sentiti i legali rappresentanti degli Enti interessati delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale di proprietà delle province e dei comuni e del relativo personale;

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 21.

3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, individua le strutture di supporto al Direttore generale per le attività di cui al comma 2.

4. Con successiva ordinanza del Presidente della Regione-Commissario Governativo viene posto a disposizione dell'Assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.

5. L'ARPAS è costituita con la nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 14.

Art. 27
Personale

1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS:

a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione;

b) le dotazioni organiche dei servizi delle Aziende-USL relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 2, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;

c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica;

d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 2 attribuite all'ARPAS;

e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relativé al personale adibito prevalentemente, alla data di emanazione della presente ordinanza, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS.

2. In presenza di inderogabili esigenze altrimenti non soddisfacibili, si provvede con contratti di diritto privato a tempo determinato, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

Art. 28
Assegnazione di beni

1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende-USL adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2, attribuite all'ARPAS;

b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2, attribuite all'ARPAS;

c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2, attribuite all'ARPAS.

Art. 29
Modalità di assegnazione del personale e dei beni

1. Il Presidente della Regione, su proposta di concerto dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 26 effettuata dal Direttore generale dell'ARPAS, provvede ad assegnare in via definitiva le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c).

2. Con apposita direttiva adottata dalla Giunta Regionale, su proposta a firma congiunta dell'Assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, saranno dettate disposizioni per garantire il coinvolgimento e salvaguardare l'autonomia degli Enti interessati.

3. Gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2, attribuite all'ARPAS, continuano in via provvisoria nella gestione amministrativa del personale che dalla data di assegnazione di cui ai commi che precedono viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali.

Art. 30
Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il personale assegnato provvisoriamente all'ARPAS, a norma del presente decreto, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti.

Art. 31
Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite:

a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'articolo 11;

c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1;

d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni e dalle comunità montane con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1;

e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica;

f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi;

g) da finanziamenti statali e comunitari;

h) da eventuali lasciti o donazioni.

Art. 32
Norme finali

1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente ordinanza e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'Azienda-USL sono svolte dai dipartimenti locali dell'ARPAS territorialmente competenti.

Art. 33
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvederà con successivo provvedimento.

Art. 34
Norme transitorie

1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono provvisoriamente soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'articolo 27, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994; nelle more detti presidi proseguono nella loro attività.

Art. 35
Efficacia

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 la presente ordinanza ha efficacia limitatamente al periodo temporale di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza (31.12.2003) e fatta salva l'emanazione delle disposizioni legislative concernenti l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Regione Sardegna di cui all'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993 convertito in legge 21 gennaio 1994 n. 61.

Art. 36

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Commissario Governativo

F.to Mauro Pili

ORDINANZA DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 2 ottobre 2002, n. 324.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS - Nomina Commissario Straordinario.

Il Presidente della Regione
Commissario Governativo
per l'Emergenza Idrica in Sardegna

Vista l'art. 6 dell'ordinanza n. 3243 del 29 settembre 2002 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica, ad istituire l'Agenzia Regionale di cui all'art. 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Vista la propria ordinanza n. 323 del 30.9.2002 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS;

Visto in particolare, l'art. 14 della predetta ordinanza che prevede, in via di prima attuazione e provvisoria, la nomina di un Commissario Straordinario per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore Generale dell'Agenzia;

Ritenuto di dover chiamare a tale incarico il dirigente regionale Dott. Antonio Usai, attuale Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

Ordina

Art. 1

E' decretata la nomina del dirigente regionale Dott. Antonio Usai quale Commissario Straordinario della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - ARPAS.

Art. 2

Il Commissario Straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia e ne svolge le funzioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione
Commissario Governativo per
l'Emergenza Idrica in Sardegna
Mauro Pili

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 4 ottobre 2002, n. 325.

Realizzazione intervento "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento". Ente Realizzatore: Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Nurra. Approvazione perizia di variante in diminuzione.

Il Sub-Commissario Governativo

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 e n. 2424 in data 24.02.96;

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12.04.2002 - artt. 13 e 14;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2003;

Vista la propria Ordinanza n. 25, in data 30.12.95, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Viste le ordinanze n. 25 del 31.12.1995, n. 42 del 20.05.1996, n. 52 del 9.08.1996, n. 111 del 17.11.1998 e n. 128 del 28.12.1998 e n. 148 del 16.07.1999 n. 152 del 26.07.1999, n. 171 del 11.11.1999, n. 255 del 23.10.2001, n. 268 del 24.10.2001, n. 296 del 19.06.2002, n. 299 del 27.06.2002, n. 304 del 11.07.2002, n. 305 del 11.07.2002 e n. 307 del 15.07.2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi anche i lavori "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento";

Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 2443 del 30.5.1996, della L.R. 2.04.1997 n. 12 e della L.R. 15.04.1998 n. 11 con mutuo da contrarsi con Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di previsione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici cap. 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13.10.2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000 pari € 13.665.449,5 avente il seguente quadro economico:

	Importi in Lire
A) LAVORI	
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
	15.130.946.196
B) SOMME A DISPOSIZ.	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	5.306.968.076
Spese generali	2.149.424.574
IVA (20% di A + B3)	3.456.074.154
Totale somme a disposiz.	11.329.053.804
TOTALE	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20.07.2001 è stata approvata una perizia di variante che ha così modificato il quadro economico:

A) LAVORI	Importi in Lire
Lavori di contratto	13.050.946.196
Lavori integrativi	2.080.000.000
Importo netto perizia n. 1	458.831.171
	15.589.777.367
B) SOMME A DISPOSIZ.	
Espropriazioni	416.587.000
Imprevisti	4.679.477.054
Spese generali	2.213.502.213
IVA (20% di A + B3)	3.560.665.916
Totale somme a disposiz.	10.870.222.633
TOTALE	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Nurra, con nota prot. n. 373 del 23.01.2002 ha trasmesso una perizia di variante migliorativa avente il seguente quadro economico;

	Importi in Lire		Importi in Euro	
A) LAVORI		15.539.777.367		8.025.625,23
B) SOMME A DISPOSIZ.				
Espropriazioni	416.587.000		215.149,23	
Imprevisti	4.739.477.504		2.447.735,86	
Spese generali	2.213.502.213		1.143.178,49	
IVA (20% di A + B3)	3.550.655.916		1.833.760,74	
Totale somme a disposiz.		10.920.222.633		5.639.824,32
TOTALE		26.460.000.000		13.665.449,55

Atteso che il Commissario Governativo con ordinanza n. 316 del 10.09.2002 ha autorizzato il Consorzio di Bonifica della Nurra a procedere, in deroga all'art. 25 della L. 109/94, alla realizzazione della suddetta perizia di variante in diminuzione;

Viste le ordinanze del Commissario Governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30.7.1999, con le quali il Direttore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato Sub-Commissario Governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al "Presidente della Giunta Regionale - Emergenza idrica" e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub- Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina

Art. 1

1) E' approvata la perizia di variante in diminuzione relativa ai lavori di: "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento" secondo il seguente quadro economico:

	Importi in Lire		Importi in Euro	
A) LAVORI		15.539.777.367		8.025.625,23
B) SOMME A DISPOSIZ.				
Espropriazioni	416.587.000		215.149,23	
Imprevisti	4.739.477.504		2.447.735,86	
Spese generali	2.213.502.213		1.143.178,49	
IVA (20% di A + B3)	3.550.655.916		1.833.760,74	
Totale somme a disposiz.		10.920.222.633		5.639.824,32
TOTALE		26.460.000.000		13.665.449,55

2) Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopracitate Ordinanze n. 221 del 13.10.2000 e n. 252 del 20.07.2001.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Sub-Commissario Governativo:
Avv. Gianfranco Duranti

ORDINANZA DEL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA 8 ottobre 2002, n. 326.

Attuazione ordinanza n. 296 del 19.06.2002. Realizzazione intervento: Collegamento dei pozzi Progemisa nel Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia". Ente attuatore: Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Disciplina rapporto di affidamento.

Il Sub-Commissario Governativo

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28.6.1995 con la quale il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24.2.1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Vista l' Ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per la Protezione Civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12.04.2002 - artt. 13 e 14;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29.09.2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2003;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il Commissario Governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31.12.1995, n. 42 del 20.05.1996, n. 52 del 9.08.1996, n. 111 del 17.11.1998 e n. 128 del 28.12.1998 e n. 148 del 16.07.1999 n. 152 del 26.07.1999, n. 171 del 11.11.1999, n. 255 del 23.10.2001, n. 268 del 24.10.2001, n. 296 del 19.06.2002, n. 299 del 27.06.2002, n. 304 del 11.07.2002, n. 305 del 11.07.2002 e n. 307 del 15.07.2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che l'Ordinanza n. 296/02 sopracitata ha previsto la realizzazione dell'intervento Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia per un importo complessivo di € 150.000 ed ha individuato l'E.S.A.F. quale ente attuatore dello stesso;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 7078 del 30.07.2002 ha comunicato che, in relazione all'esigenza di avviare con immediatezza l'intervento i lavori verranno affidati ad imprese operanti sul territorio nell'ambito degli interventi "Riparazione guasti e manutenzione conservativa sulle reti idriche e fognarie nella circoscrizione territoriale del Servizio Gestione Cagliari" per il biennio 2002/2003 e provvederà inoltre agli eventuali anticipi con fondi del proprio bilancio;

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha trasmesso per l'approvazione gli ela-

borati che formeranno oggetto di contratto con le sopracitate imprese che realizzeranno i lavori alle medesime condizioni previste nei contratti in essere;

Atteso che il costo previsto per la realizzazione dei lavori ammonta a € 133.531,81 ripartito nel seguente modo;

Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia

- "Pozzo Seddargia"
  Importo totale lavori € 77.431,92
- "Pozzo Is Perdas Biancas"
  Importo totale lavori € 56.099,89

Atteso che tale intervento è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario Governativo su contabilità speciale di Tesoreria n. 1690/3 intestata a "Presidente Giunta Regionale della Sardegna - Emergenza idrica";

Atteso che per la realizzazione dell'intervento è stata aperta, con il n. 3061, la seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

"Presidente E.S.A.F. Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia";

Atteso che le somme necessarie all'attuazione dell'intervento in argomento verranno riversate dal Commissario Governativo, nella contabilità speciale n. 3061, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente Ordinanza;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12.07.1997, n. 154 del 30.07.1999 con le quali il Coordinatore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 2409/95, è stato nominato Sub-Commissario Governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al Sub-Commissario Governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina

Art. 1

1 Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati gli elaborati che formeranno oggetto di contratto integrativo con le imprese individuate dall'ESAF per la realizzazione dei lavori di "Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia" per un importo complessivo di € 133.531,81 ripartito come segue:

- "Pozzo Seddargia"
  Importo totale lavori € 77.431,92
- "Pozzo Is Perdas Biancas"
  Importo totale lavori € 56.099,89

2 I lavori di Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia "Pozzo Seddargia" e "Pozzo Is Perdas Biancas", di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3 Ai sensi dell'art. 13 della L. 25.6.1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

- espropropriazioni:
  inizio entro mesi 3
- espropriazioni:
  compimento entro mesi 24
- lavori:
  inizio entro mesi 3
- lavori:
  compimento entro mesi 12

4 Essendo l'intervento ricompreso nel programma del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le opere relative, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24.02.1996, sono di assoluta urgenza.

5 I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente Ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'"Ente", dal Presidente della Regione ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente di cui alla L.R. 9/06/1989, n. 32, 3° e 4° comma e della L.R. 11/10/1985, n. 23, art. 24;

6 Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, in quanto ricompreso nel "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna", si provvede ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 3 della L.R. 9 giugno 1989 n. 32.

Art. 2

(Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento)

1. L'E.S.A.F è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28.6.95, art. 5, comma 1°, secondo periodo, di attuare l'intervento Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del Comune di Carbonia "Pozzo Seddargia" e "Pozzo Is Perdas Biancas".

2. Ai sensi dell'art. 2, 1 ° comma, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, il Presidente pro tempore dell'E.S.A.F. dott. Sergio Marracini

è nominato Sub-Commissario Governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari con il n. 3061;

3. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.6.95, attivata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato in Cagliari, con il n° 1690/3, ed intestata a "Presidente della Giunta Regionale della Sardegna - Emergenza Idrica", la somma € 133.531,81.

4. L'importo globale di € 133.531,81 relativo alla realizzazione dell'intervento denominato " Collegamento dei pozzi Progemisa nel Comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia - "Pozzo Seddargia" e "Pozzo Is Perdas Biancas", verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla specifica contabilità speciale di tesoreria n. 3061 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

- € 33.382,95 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo alla presente ordinanza
- € 40.059,54 per spese sostenute nella misura di € 26.706,36;
- € 40.059,54 per spese sostenute nella misura di € 66.765,91;
- € 20.029,77 per spese sostenute nella misura di € 106.825,45;

5. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione.

6. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il Presidente dell'E.S.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

7. L' E.S.A.F., con atti a firma del suo Presidente pro-tempore, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 3061, presenterà sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3

(Prescrizioni attuative dell'affidamento)

1. L'E.S.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.

3. L'E.S.A.F. è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

4. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

5. Le opere attuate dall'E.S.A.F saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. 30/5/1989, n. 18 (Legge finanziaria Regionale 1989).

6. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

7. E' fatta riserva al Commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è l'E.S.A.F, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

8. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4

(Rapporti)

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente Ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente Ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 8 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente Ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Ricevuta la dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento e concluse le procedure espropriative, il Commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 5

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 6

L'E.S.A.F. è autorizzato, nelle more del perfezionamento degli atti di concessione di derivazione, ad emungere l'acqua dei pozzi "Pozzo Seddargia" e "Pozzo Is Perdas Biancas" per l'alimentazione del Comune di Carbonia.

Art.7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della Legge 24/02/1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Sub-Commissario Governativo
Avv. Gianfranco Duranti

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE – CAGLIARI **PREZZO € 1,03**

Officine Grafiche SOCIETÀ POLIGRAFICA SARDA - ETTORE GASPERINI EDITORE - Cagliari